Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 1° febbraio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 dicembre 1967, n. **1374.**

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei mosti, vini e aceti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La denunzia di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, relativa alle campagne vendemmiali degli anni 1965, 1966 e 1967, può essere presentata sino al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per la prima applicazione delle norme di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, le denunzie ivi previste devono essere presentate entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge Tali denunzie possono essere presentate anche per il tramite degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 3.

L'obbligo della denunzia di cui agli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è prorogato ad ogni effetto secondo il disposto degli articoli 1 e 2 della presente legge; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del codice penale.

Art. 4.

L'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la sanità e per il commercio con l'estero, può concedere, a condizione di reciprocità, il nulla-osta per l'importazione di vini pregiati esteri che non corrispondono ai requisiti previsti dal presente decreto, purchè siano rispondenti alle leggi del paese di provenienza, siano confezionati in recipienti chiusi e non contengano sostanze nocive alla salute umana, ferma restando ogni altra disposizione in materia di importazione ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto stabilito dal precedente comma, chiunque, nelle operazioni di vinificazione e per la conservazione del vino, impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti dall'articolo 5 ovvero impiega le sostanze consentite senza osservare i limiti e i modi stabiliti dallo stesso articolo, è punito con multa da lire 500 mila a lire 2 milioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO — REALE — MARIOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1967, n. **1375.**

Condizioni per l'istituzione delle cattedre nelle scuole medie con lingua d'insegnamento slovena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, con il quale sono stati stabiliti le materie e i gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonchè le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento;

Considerata l'opportunità di modificare ed integrare il suddetto decreto presidenziale in relazione alle caratteristiche particolari delle scuole medie con lingua d'insegnamento slovena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 1099, con il quale sono stati stabiliti gli orari, le prove d'esame ed i programmi d'insegnamento nelle suddette scuole medie in lingua slovena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, n. 418, concernente modifiche al precitato decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 1099;

Vista la legge 19 luglio 1961, n. 1012;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la tabella allegata al presente decreto, vista e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro, nella quale, per le scuole medie con lingua d'insegnamento slovena, sono indicate le materie e i gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento; sono stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e sono fissati gli obblighi di orario dei docenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 14. — GRECO

A) *Tabella organica della scuola media con lingua d'insegnamento slovena.*

Materie o gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento — Condizioni per l'istituzione delle cattedre — Obblighi di orario dei docenti.

Materie o gruppi di materie	Cattedre di ruolo	Incarichi	Condizioni per l'istituzione della cattedra Obblighi di orario dei docenti
	numero	numero	
1. Religione	—	1	Un'ora settimanale per classe.
2. Italiano ed elementari conoscenze di latino	1	—	Una cattedra per ogni corso, con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso.
3. Sloveno, storia ed educazione civica, geografia	2	—	Due cattedre per ogni corso. Un docente assumerà l'insegnamento dello sloveno, della storia ed educazione civica, della geografia nella prima classe e dello sloveno nella terza classe. L'altro docente assumerà l'insegnamento dello sloveno, della storia ed educazione civica, della geografia nella seconda classe e della storia ed educazione civica e della geografia nella terza classe. Ogni anno i due docenti si avvicenderanno. Nelle scuole con alunni che scelgano nella terza classe il latino come materia facoltativa, detto insegnamento è assunto dal docente che insegna sloveno nella terza classe, sempre che ai fini dell'insegnamento del latino, risulti fornito di titolo pari o poziore rispetto a quello di cui è in possesso l'altro docente. L'insegnamento del latino nella terza classe potrà essere affidato a quest'ultimo, qualora sia fornito di titolo poziore; in tal caso il docente che insegna sloveno assumerà anche lo insegnamento della storia, educazione civica e geografia.
4. Lingua straniera	1	—	Una cattedra per ogni due corsi, con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di due corsi completi.
5. Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	1	—	Una cattedra per ogni corso, con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso. Nelle scuole con due o più corsi in organico può essere affidato, per ogni due corsi a docenti distinti, l'insegnamento della matematica e quello delle osservazioni ed elementi di scienze naturali con l'obbligo per il docente di questa ultima disciplina del completamento di orario in un'altra classe collaterale.
6. Applicazioni tecniche	1	—	Una cattedra per ogni quattro corsi. Per l'insegnamento delle applicazioni tecniche gli alunni di più prime, più seconde e più terze classi sono raggruppati in base al sesso in prime, seconde e terze classi costituite in conformità del terzo comma dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Il titolare assumerà l'insegnamento nel gruppo delle classi maschili o femminili a seconda che appartenga al ruolo dei professori di applicazioni tecniche maschili o a quello di applicazioni tecniche femminili ed è tenuto a completarlo in altre classi fino a 18 ore settimanali. L'insegnamento nell'altro gruppo di classi sarà affidato per incarico. Quando il numero dei corsi esistenti non consente l'istituzione della cattedra, ai fini del conferimento degli incarichi si procederà ugualmente a raggruppare gli alunni in base al sesso formando classi costituite ai sensi del terzo comma dell'art. 10 della citata legge.
7. Educazione artistica	1	—	Una cattedra per ogni tre corsi oppure per ogni due corsi e tre classi collaterali, con l'obbligo per il titolare di insegnare nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali.
8. Educazione musicale	1	—	Una cattedra nelle scuole con almeno sei corsi. Il titolare è tenuto a completare l'orario fino a 18 ore settimanali anche in altre classi o in attività ricreative.
9. Educazione fisica	—	—	Due ore settimanali per classe.

B) *Condizioni per la determinazione dei posti di ruolo del personale di segreteria ed ausiliario.*

10. Un posto di segretario per ogni scuola.

11. Nelle scuole con una popolazione scolastica superiore a 300, 600, 1000 alunni, si istituiscono, rispettivamente, uno, due, tre posti di applicato. Nelle scuole con più di 1000 alunni si assegna un altro applicato per ogni successivo gruppo di 500 alunni.

12 Nelle scuole aventi fino a 5 classi si istituiscono un posto di bidello capo ed uno di bidello. Per ogni successivo gruppo di 4 classi, a partire dalla prima classe di ciascun gruppo, si istituisce un altro posto di bidello.

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Mosciano Sant'Angelo (Teramo).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A seguito delle elezioni svoltesi il 22 novembre 1964, il consiglio comunale di Mosciano Sant'Angelo — al quale la legge assegna 20 membri — risultò composto di vari gruppi di diversa ispirazione politica e privi, singolarmente, di una decisiva prevalenza numerica.

Alla costituzione degli organi di amministrazione fu possibile fare luogo solo in virtù di un'intesa faticosamente raggiunta fra dodici consiglieri comunali.

Peraltro, il carattere eterogeneo di tale coalizione ha negativamente inciso sull'efficienza dell'amministrazione determinando, da ultimo, la carenza del consiglio in ordine all'adempimento primario dell'approvazione del bilancio per l'anno 1967, ad esercizio ormai quasi trascorso.

Sta di fatto che, dopo le dimissioni rassegnate dal sindaco e la sua sostituzione, i rivergenti orientamenti che già erano emersi in seno allo schieramento maggioritario si acuirono, producendone un progressivo sfaldamento, al punto che ben tre assessori, appartenenti ad altrettante e diverse correnti politiche, presentarono le dimissioni, peraltro respinte dal consiglio comunale.

In tale situazione, caratterizzata dalla incapacità del consiglio di esprimere il quorum qualificato di voti (della maggioranza dei suoi membri in carica), richiesto ai fini della approvazione del bilancio per l'anno 1967, tale fondamentale adempimento fu a lungo trascurato, malgrado varie sollecitazioni dell'autorità di vigilanza in seguito all'ultima delle quali il predetto organo consiliare, riunitosi il 27 luglio 1967, negò l'approvazione al bilancio, con 10 voti contrari e 9 favorevoli.

Con successiva prefettizia del 5 settembre diretta al sindaco, fu nuovamente sollecitato l'esame del progetto del bilancio, a scanso dei provvedimenti di legge, ma il documento, nell'adunanza consiliare, all'uopo tenutasi il 14 dello stesso mese, non conseguì i voti necessari per l'approvazione.

Allora, allo scopo di porre inequivocabilmente il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, con decreto prefettizio fatto notificare a tutti i consiglieri, sono state disposte, d'ufficio, due ulteriori adunanze, in prima e seconda convocazione, per l'approvazione del bilancio, con la esplicita comminatoria dello scioglimento del consiglio, nel caso di persistente inadempienza.

Peraltro, neppure tale estremo esperimento è riuscito fruttuoso, in quanto le due sedute, indette per il 21 ed il 23 settembre, sono andate deserte a causa della mancata partecipazione del prescritto quorum qualificato di consiglieri.

Di fronte a tale manifesta incapacità funzionale del consiglio comunale predetto, il prefetto ne ha proposto lo scioglimento, provvedendo, nel contempo, alla sospensione dell'organo stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il consiglio comunale di Mosciano Sant'Angelo — malgrado i ripetuti richiami del prefetto — non è stato in grado di superare la crisi da cui è travagliato e che lo ha reso carente in ordine al fondamentale adempimento del bilancio, per l'anno 1967, e considerato, altresì, che un eventuale rimedio, in via sostitutiva, non costituirebbe strumento adeguato ad operare sulle cause di fondo di una crisi collegata con la mancanza di una maggioranza consiliare, quest'ufficio ritiene che ricorrano gli estremi per fare luogo alla proposta misura dello scioglimento del predetto organo.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'8 novembre 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mosciano Sant'Angelo e alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Domenico Cerbo.

Roma, addì 17 gennaio 1968

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il consiglio comunale di Mosciano Sant'Angelo (Teramo) si è dimostrato incapace di assicurare il governo del civico ente, omettendo, in particolare, di ottemperare, nonostante i richiami e la formale diffida del prefetto, all'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio per l'anno 1967;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 novembre 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mosciano Sant'Angelo è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Cerbo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1968

SARAGAT

TAVIANI

(968)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 novembre 1967.

Nomina di un membro del comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 dicembre 1955, n. 1311 e la legge 2 giugno 1961, n. 477, relative a provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 1957, n. 367, con il quale è stato approvato il regolamento che detta norme di attuazione della legge predetta;

Visto il proprio decreto del 29 giugno 1957, con il quale è stato costituito il comitato per l'erogazione dei premi di cui alle leggi sopra citate;

Visto il proprio decreto dell'8 settembre 1958, con il quale il dott. Pio Archi è stato chiamato a far parte del comitato per l'erogazione dei premi previsto dallo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 367, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Vista la comunicazione del Ministero degli affari esteri n. 180/710 dell'11 settembre 1967, con la quale il Ministro plenipotenziario di 1ª classe dott. Alessandro Tassoni Estense di Castelvecchio, direttore generale delle relazioni culturali con l'estero, viene designato quale membro del comitato di erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro, in sostituzione del dott. Pio Archi;

Decreta:

Il dott. Alessandro Tassoni Estense di Castelvecchio è chiamato a far parte del comitato per l'erogazione dei premi previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 367, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, ed in sostituzione del dott. Pio Archi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1967

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1968
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 2

(854)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1967.

Soppressione delle agenzie consolari di 2ª categoria in Allen, Juarez, Lincoln, Moron, Florencio Varela, General Sarmiento e Sarandì (Argentina) e istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Moron (Argentina).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

Le agenzie consolari in Allen, Juarez, Lincoln e Moron (Argentina), alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Buenos Aires e le agenzie consolari in Florencio Varela, General Sarmiento e Sarandì (Argentina), alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in La Plata, sono soppresse.

Art. 2.

E' istituito in Moron (Argentina) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Buenos Aires con la seguente circoscrizione territoriale: il « partido » di Moron.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1968
Registro n. 265, foglio n. 121

(789)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1967.

Dichiarazione di pubblica utilità di ottantacinque impianti ripetitori della prima rete televisiva e di altri centoventi per la seconda rete televisiva, nonchè dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla sistemazione ed al funzionamento degli impianti medesimi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 febbraio 1923, numero 1067, contenente le norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visti il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione 26 gennaio 1952 tra il Ministero P.T. e la RAI, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, per la concessione dei servizi di radiodiffusione alla RAI;

Vista la domanda in data 25 ottobre 1967, con la quale la RAI - Radiotelevisione italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti gli ottantacinque ripetitori di cui all'elenco allegato *A* ed i centoventi ripetitori dell'allegato *B* e che inoltre vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detti impianti;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti, l'assoluta necessità e l'urgenza di assicurarne il regolare funzionamento;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Decreta:

1) Gli impianti tecnici della I rete televisiva, di cui all'elenco allegato *A* e quelli della II rete, di cui allo elenco allegato *B*, sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi.

2) Ai fini della sistemazione e del regolare funzionamento degli impianti di cui al precedente art. 1 la società concessionaria dei servizi di radiodiffusione, RAI - Radiotelevisione italiana, potrà richiedere, nei modi di legge ed alle autorità competenti, la espropriazione totale o parziale delle aree nelle quali dovranno essere installati i detti impianti e potrà, inoltre, richiedere la imposizione della servitù e delle limitazioni del diritto di proprietà che si rendessero necessarie.

3) Le espropriazioni, le imposizioni di servitù e le opere relative alla sistemazione degli impianti di cui trattasi potranno essere iniziate dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e dovranno essere compiute entro il 31 dicembre 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

ALLEGATO *A*

Elenco degli impianti della 1ª rete TV compresi nel piano di installazione approvato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con foglio XI - 36579 - 407 del 27 maggio 1967:

Piemonte

1. Salice D'Ulzio	41. Saliceto
2. Val Sesia	

Lombardia

3. Bagolino	68. Malonno
4. Valle Imagna	69. Barzio
42. Lovero in Valtellina	

Trentino-Alto Adige

5. Canal S. Bovo	70. San Costantino
6. Marebbe	71. Vallarsa

Veneto

7. Alto Agordino	43. Longarone
8. Posina e Laghi	44. Ospitale di Cadore

Friuli-Venezia Giulia

9. Cave del Predil	72. Timau
10. Raveo	73. Polcenigo
45. Monte Staulizze	

Liguria

11. Cima Tramontina	48. Pontinvrea
12. Monte Vetta	49. Valle del Pennavaira
13. Borgio Verezzi	74. Valle Fontanabuona
14. Valle del Neva	75. Valle Argentina
46. Rapallo	76. Andora
47. Portofino Mare	

Emilia-Romagna

15. Cerignale	50. Borello di Cesena
16. Castel del Rio	77. Monterenzio

Toscana

17. Samprugnano	19. Valle del Lucido
18. Porto Azzurro	

Umbria

20. Cerreto di Spoleto

Marche

21. Rotella	22. Valle dell'Aso

Lazio

23. Norma	25. Lariano di Velletri
24. Canino	51. Tivoli

Abruzzi e Molise

26. S. Benedetto in Perillis	53. Capistrello
27. Rosello e Roio del Sangro	54. Valle della Vibrata
28. Castellafiume	78. Torricella Sicula
52. Campo di Giove	

Campania

29. Cava dei Tirreni	57. Castelfranci
30. Pratella	79. Luzzano di Moiano
55. Siano	80. Salerno
56. Roccaromana	

Puglia

31. Vico del Gargano

Basilicata

32. Valle del Basento	59. Castelmezzano
58. Gorgoglione	81. S. Costantino Albanese

Calabria

33. Papasidero	60. Orsomarso
34. Cerchiara Calabra	82. Brancaleone
35. S. Agata d'Esaro	83. Galatro

Sicilia

36. Antillo	62. San Vito Lo Capo
37. Saponara	63. Marina di Ragusa
61. Lampedusa	84. Fiumedinisi

Sardegna

38. Barbagia	65. Sorgono
39. Sadali	66. La Maddalena
40. Buddusò	67. Villasimius
64. Sedini	85. Posada

ALLEGATO *B*

Elenco degli impianti della 2ª rete TV compresi nel piano di installazione approvato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Piemonte

1. Canelli	6. Trivero
2. Forte Pampalù	7. Villar Perosa
3. Monte Spineto	8. Borgosesia
4. Ovada	9. Bussoleno
5. Premeno	10. Monte Mottarone

Valle d'Aosta

11. Courmayeur

Lombardia

12. Chiavenna	17. M. Sommafiume
13. Clusone	18. Monte Useria
14. Leffe	19. Pradalunga
15. Oggiono	20. Val Sabbia
16. Paspardo	21. Novate Mezzola

Trentino-Alto Adige

22. Bassa Val Lagarina	26. Val di Sole
23. Lasa	27. Valle Isarco
24. Mione	28. Val Venosta
25. Val di Cembra	29. Prati di Monte Ruota

Veneto

30. Alpago	35. Monte Mirabello
31. Valle del Boite	36. Agugliana
32. Pieve di Cadore	37. Monte Cero
33. Negrar	38. Monte Collalto
34. Spiazzi di Monte Baldo	

Friuli-Venezia Giulia

39. Cesclans	41. Monte Purgessimo
40. Moggio Udinese	42. Monte Staulizze

Liguria

43. Cairo Montenotte	46. Monte Burot
44. Camaldoli	47. Monte Tugio
45. Finale Ligure	48. Taggia

Emilia-Romagna

49. Borgo Val di Taro	54. Modigliana
50. Brisighella	55. Berceto
51. Monte Castello	56. Bettola
52. Farini D'Olmo	57. Riccione
53. Mercato Saraceno	

Toscana

58. Bagni di Lucca	63. Castel del Piano
59. Colle Val d'Elsa	64. Massa Marittima
60. Fivizzano	65. Massarosa
61. S. Giuliano Terme	66. Pulicciano
62. Isola d'Elba	

Umbria

67. Nocera Umbra	68. Città di Castello

Marche

69. Ancona	72. M. San Silvestro
70. Antico di Maiolo	73. Tolentino
71. Fermo	74. Cagli

Lazio

75. Gaeta	79. Sonnino
76. Guadagnolo	80. Subiaco
77. Isola Liri	81. Castelforte
78. Settefrati	82. Terracina

Abruzzi e Molise

83. Capistrello
84. Casoli
85. Civita D'Antino
86. Monte Cervaro
87. Oricola

Campania

88. Caposele
89. Golfo di Salerno
90. Nusco
91. Sessa Aurunca
92. Castel Campagnano
93. Serra Croce

Puglia

94. Sannicandro Garganico
95. Canosa di Puglia
96. Ginosa
97. Mola di Bari

Basilicata

98. Balvano
99. Pescopagano

Calabria

100. Casignana
101. Chiaravalle Centrale
102. Monte Scrisi
103. Pizzo Calabro
104. Sellia
105. Serra S. Bruno
106. Stalettì

Sicilia

107. Capo d'Orlando
108. Carini
109. Cinisi
110. Ispica
111. Mistretta
112. Nicosia
113. Piraino
114. Marineo
115. Palma di Montechiaro

Sardegna

116. Arbus
117. Bitti
118. Nule
119. Sarrabus
120. Sennori

(669)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1967.

Disposizioni per l'ammasso volontario del cedro di produzione 1967.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di sostenere l'ammasso volontario del cedro onde sostenerne il prezzo ed agevolarne il collocamento sul mercato;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente, tra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale sugli interessi relativi ai prestiti contratti da enti ed associazioni per corrispondere anticipi ai conferenti all'ammasso, nonchè di contributi statali nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dallo art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda avanzata dal Consorzio agrario provinciale di Cosenza intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione dell'ammasso volontario del cedro di produzione 1967;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio agrario provinciale di Cosenza intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese di gestione e negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti per l'attuazione dell'ammasso volontario del cedro di produzione 1967, fino al limite di 20 mila quintali.

Art. 2.

Sono concessi al Consorzio agrario provinciale di Cosenza i seguenti contributi:

a) un contributo fino alla misura massima del 90 % nelle spese complessive di gestione dell'ammasso volontario del cedro di produzione 1967, conferito entro il 31 dicembre 1967;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti nella misura massima di lire 5 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 5 % annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di lire 100 milioni. Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzi detto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di spesa di lire 100 milioni.

Art. 3.

Ai fini dell'erogazione del contributo dello Stato disposto ai sensi del precedente art. 2 il Consorzio agrario provinciale di Cosenza per la suddetta campagna di ammasso deve:

a) fornire, entro il 31 luglio 1968, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo proquintale distintamente di tutte le spese generali e di amministrazione, in esse comprese quelle di assicurazione contro il furto e l'incendio, nonchè delle spese tecniche per l'attuazione dell'ammasso, comprese quelle di salamoiatura e di taglio del prodotto e successiva conservazione;

b) sottoporre all'approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso;

c) dimostrare a mezzo di estratti conto rilasciati dagli istituti finanziatori l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire gli elenchi nominativi dei conferenti, con le seguenti indicazioni: data del conferimento, qualità del prodotto conferito, quantitativo conferito. Detti elenchi debbono essere vistati dal presidente della commissione di cui al successivo art. 5;

e) fornire un analitico elenco delle vendite del prodotto ammassato, con le seguenti indicazioni: data delle vendite, quantitativo venduto, tipo del prodotto venduto, importo riscosso, modalità di pagamento da parte del compratore (per contanti o differito di giorni ...).

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono all'ammasso volontario il prodotto di cui al precedente art. 1 sarà corrisposto all'atto del conferimento ed a richiesta del conferente, un acconto sul prezzo di vendita nella misura di lire 6500 a quintale per il cedro « buono » e di lire 6000 a quintale per il cedro « scarto ».

Il finanziamento per la corresponsione dell'acconto di cui sopra deve essere assicurato mediante convenzioni con gli istituti di credito ad un tasso non superiore a 3 punti e mezzo in più del tasso ufficiale di sconto. Lo schema di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

E' istituita una commissione, con sede in Cosenza, composta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede; un funzionario periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla sua amministrazione; da un rappresentante dell'ente gestore; da un rappresentante degli istituti o enti esercenti il credito agrario; da un esperto designato dal consorzio cooperativo dei produttori di cedro; e da due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, designati dal prefetto.

La suddetta commissione ha il compito:

di assistere l'ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso del cedro in tutte le zone interessate;

di risolvere, quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere tra l'ente gestore ed i conferenti nella interpretazione ed esecuzione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

di esprimere su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il proprio parere su quant'altro possa avere riflesso con l'attuazione del presente provvedimento;

vistare gli elenchi nominativi dei conferenti accertandone e dichiarandone la rispondenza con gli effettivi conferimenti.

Art. 6.

La liquidazione del contributo per l'anzidetta gestione di ammasso del cedro sarà effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base agli elementi e documenti forniti dall'ente gestore ai sensi del precedente art. 3, sentito il parere della commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957 per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso.

Art. 7.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni di ammasso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ultimato il conferimento del prodotto potrà concedere all'ente gestore acconti fino alla misura massima di lire 2000 per ogni quintale di prodotto conferito, previa presentazione degli elenchi nominativi dei conferenti compilati e vistati in conformità di quanto prescritto dalla lettera *d*) del precedente art. 3.

Art. 8.

Ultimata la vendita del prodotto ammassato e ricevuti i contributi previsti dal presente decreto, l'ente gestore deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione il rendiconto finale di gestione.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla commissione di cui al precedente art. 5, saranno indicati i quantitativi di cedro conferiti e venduti; le spese di gestione comprese in essi gli oneri per gli interessi; l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti; le somme ricavate dalla vendita del prodotto; il contributo erogato dallo Stato, e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 9.

Sul capitolo 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1967, è impegnata la somma di lire 100 milioni per l'erogazione del contributo concesso con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1968
Registro n. 1 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 294

(856)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1967.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio di pesce fresco, anche congelato, ovunque catturato da ditte o imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano secondo le norme vigenti, nonchè delle farine, grassi e oli ottenuti sulle navi italiane dalla lavorazione di pesci catturati dalle stesse navi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio, prevista dalle note alle voci di tariffa:

— n. 03.01-B, per i pesci freschi, anche congelati, e relativi filetti;

— n. 03.02-A, per i pesci semplicemente salati, e relativi filetti;

— n. 03.03, per i crostacei, molluschi e testacei, freschi, refrigerati o congelati;

— n. 15.04, per i grassi e gli olii di pesci e di mammiferi marini;

— numeri 03.02-C, 03.03 e 23.01-B, per le farine di pesci, di crostacei e di molluschi, compresi i testacei,

è ammessa dal capo della circoscrizione doganale competente per territorio, su domanda delle ditte o imprese esercenti, con navi proprie o noleggiate, la pesca in alto mare.

Art. 2.

La domanda di cui all'art. 1 deve essere corredata di idonei documenti dai quali risulti trattarsi di ditte o imprese italiane e di navi battenti bandiera italiana.

Nella domanda le ditte o imprese suindicate dovranno precisare le dogane presso le quali vanno effettuate le operazioni di sdoganamento e le navi adibite alla pesca, allegando, secondo il caso, il certificato di proprietà o il contratto di noleggio. La domanda medesima deve essere corredata dagli estratti di matricola relativi alle singole navi.

Ai fini della concessione della agevolazione per le farine, i grassi e gli oli deve essere esibito, inoltre, un certificato del Registro navale o dell'autorità marittima che comprovi la esistenza a bordo di impianti idonei all'ottenimento dei prodotti sopra indicati.

Il capo della circoscrizione doganale, effettuati gli accertamenti del caso e riconosciuta la regolarità della domanda, la trasmette ai capi delle dogane designate per l'importazione.

Art. 3.

Ai capi delle dogane designate per l'importazione in franchigia devono essere presentati dall'interessato, a seconda del caso, i seguenti documenti:

1) per il pesce sbarcato dalla stessa nave che ha provveduto a catturarlo:

a) idoneo certificato da cui risulti che l'equipaggio, all'atto della partenza, è italiano conformemente alle norme vigenti;

b) dichiarazione del capitano della nave che ha proceduto alla cattura attestante che la specie e le quantità, partitamente indicate e descritte, sono state pescate dalla nave sotto il suo comando. La dichiarazione medesima, nella quale sono da indicarsi, altresì, i luoghi ed i tempi di pesca, deve contenere l'attestazione esplicita che le annotazioni riportate sono conformi a quelle risultanti dai libri di bordo.

Per i grassi, gli olii e le farine, il capitano della nave, oltre ad esibire le attestazioni di cui al comma *a*) e *b*), dovrà indicare i prodotti ottenuti a seguito delle trasformazioni compiute a bordo;

2) in caso di pesce o prodotti trasbordati dalla nave che ha effettuato la pesca su altra nave vettrice, appartenente alla stessa o a diversa impresa italiana, oltre ai documenti prescritti al punto 1) devono essere segnalati anche gli estremi di individuazione della nave che ha preso a bordo il pesce ed i prodotti stessi, le date ed i luoghi di trasbordo;

3) in caso di pesce o prodotti sbarcati dalla nave, che ha effettuato la pesca, in un porto estero, ed introdotti in un deposito sotto vigilanza doganale, e da quest'ultimo estratti per l'imbarco su altra nave nazionale, appartenente alla stessa o a diversa impresa italiana, con destinazione Italia con polizza diretta, oltre ai documenti di cui al punto 1) e 2) deve essere presentata una dichiarazione della dogana del Paese ove trovasi il deposito, attestante la specie e la quantità di pesce dichiarato dal capitano della nave italiana che provvide alla cattura ed alla introduzione in deposito, e contenente la assicurazione che tali prodotti sono rimasti sotto la vigilanza doganale senza subire trasformazioni.

Art. 4.

I capi delle dogane designate per l'importazione, sono autorizzati a concedere la franchigia daziaria alle specie ittiche e ai prodotti di cui all'art. 1, dopo aver accertato, in base all'esame dei documenti sopra riferiti ed alle indagini che riterranno opportune, che è da escludere in modo assoluto che il pesce sia stato catturato da navi diverse da quelle autorizzate in base agli articoli 1 e 2.

L'esenzione daziaria può essere concessa anche alla impresa gerente la nave vettrice italiana, purchè alla cattura del pesce abbia proceduto una delle navi autorizzate di cui agli articoli 1 e 2 e siano state osservate le norme stabilite dal presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto, che sostituisce quello in data 16 aprile 1963, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1967

Il Ministro: PRETI

(966)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1967.

Sostituzione di due membri della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1951, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Massa Carrara;

Vista la nota n. 5962 in data 10 aprile 1967 con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Massa Carrara comunica che la locale CISL, a seguito del trasferimento del proprio rappresentante signor Aldo Grazioli, ha designato, a sostituirlo, il signor Alessandro Diamanti;

Vista la nota n. 6416 del 18 aprile 1967, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Massa Carrara comunica che la locale associazione degli industriali ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante dott. Andrea Casini con il sig. Roberto Rabito Crescimanno;

Decreta:

Il sig. Alessandro Diamanti ed il sig. Roberto Rabito Crescimanno sono chiamati a far parte della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Massa Carrara, in sostituzione, rispettivamente, del sig. Aldo Grazioli e del dott. Andrea Casini.

Roma, addì 18 dicembre 1967

Il Ministro: Bosco

(688)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1967.

Disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 7 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, con il quale gli è stata conferita la potestà di approvare lo elenco delle materie coloranti che possono essere impiegate nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse, nonchè degli oggetti di uso personale e domestico, con determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche, dei requisiti di purezza, dei metodi di dosaggio negli alimenti, dei casi di impiego e delle modalità d'uso;

Visto l'art. 5, lettera *f*), della precitata legge;

Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 1963, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 7 marzo 1963, riguardante la disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico;

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1963, n. 332), riguardante l'adeguamento alla Direttiva CEE del decreto ministeriale 19 gennaio 1963 sopracitato;

Vista la Direttiva CEE del 23 ottobre 1962 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » CEE, n. 115 dell'11 novembre 1962) relativa al riavvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati alla alimentazione umana;

Viste le direttive CEE del 25 ottobre 1965 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » CEE del 26 ottobre 1965, numero 178) e del 24 ottobre 1967, che modificano la Direttiva CEE sopra specificata;

Considerata la necessità di uniformare la legislazione nazionale alle direttive stesse, nonchè di provvedere all'aggiornamento delle norme contenute nei precitati decreti;

Ritenuto che per le numerose modifiche da apportare ai predetti decreti è opportuno procedere alla loro integrale sostituzione mediante emanazione di un nuovo decreto con cui venga organicamente stabilita la disciplina dei coloranti a norma degli articoli 5, lettera *f*), e 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato elenco di cui alle premesse; esso fa parte integrante del presente decreto e comprende quattro sezioni concernenti rispettivamente:

Sezione A: i coloranti con i quali possono essere colorati nella massa ed in superficie o soltanto in superficie gli alimenti, per i quali sia espressamente autorizzata la colorazione;

Sezione B: gli alimenti, di cui si autorizza la colorazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, lettera *f*) della legge 30 aprile 1962, n. 283, in aggiunta a quelli già disciplinati da norme in vigore;

Sezione C: i coloranti con i quali possono essere colorati la carta e gli imballaggi (esclusi quelli costituiti da materie plastiche) destinati ad involgere gli alimenti;

Sezione D: i coloranti con i quali possono essere colorati gli oggetti d'uso personale e domestico.

Art. 2.

Ai fini del presente decreto con il termine:

« coloranti » si intendono i colori e le materie coloranti;

« alimenti » si intendono le sostanze alimentari, i prodotti alimentari e le bevande, nonchè i preparati da masticare, come il « chewing gum » ed analoghi.

Art. 3.

Gli alimenti colorati debbono recare sulla confezione o, se venduti sfusi, sul cartello denominante l'alimento, la dicitura « colorato con ... » (seguito dalla denominazione o dal numero, indicati nella sezione A/1 dell'allegato elenco, del o dei coloranti impiegati).

Tale indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà essere omessa quando la colorazione è effettuata mediante caramello, infuso di trucioli di quercia, enocianina od altri colori naturali consentiti.

Art. 4.

I coloranti destinati ad essere impiegati negli alimenti debbono essere posti in commercio in confezioni chiuse all'origine in modo tale da non consentire la manomissione e recanti le seguenti indicazioni:

a) « colorante per prodotti alimentari di cui è consentita la colorazione »;

b) « il numero, indicato nella sezione A/1 dell'allegato elenco, del o dei coloranti »;

c) «il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice, o la denominazione e la sede della ditta venditrice all'interno della CEE ».

Art. 5.

Nella preparazione di prodotti alimentari risultanti dalla mescolanza di più alimenti possono essere impiegati alimenti colorati a norma di legge, anche quando non è autorizzata la colorazione del prodotto alimentare finito, purchè non si determini la colorazione di massa dello stesso; in tale evenienza non si applica il disposto dell'art. 3, primo comma.

I semilavorati destinati alla preparazione di alimenti e bevande di cui è ammessa la colorazione possono essere colorati, fermo restando per essi quanto stabilito dall'art. 3 del presente decreto.

Art. 6.

Alle sostanze naturali, dotate di proprietà aromatiche, saporose o nutritive e che esplicano effetto colorante secondario, come la paprica, la curcuma, lo zafferano o il legno di sandalo, non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Tali sostanze vanno indicate sulla confezione degli alimenti o sul cartello denominante gli alimenti sfusi secondo le disposizioni impartite dall'art. 9 del decreto ministeriale 31 marzo 1965 riguardante gli additivi chimici, o dall'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441.

Art. 7.

Le indicazioni e le diciture di cui agli articoli 3, primo comma, e 4, lettera *a*), debbono essere riportate a caratteri indelebili e chiaramente leggibili.

Art. 8.

Nella preparazione di alimenti destinati all'esportazione possono essere adoperate materie coloranti non consentite dal presente decreto, ma autorizzate nei Paesi destinatari; la detenzione e l'impiego di esse, limitatamente all'uso sopra precisato, presso le fabbriche di prodotti alimentari è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal medico provinciale competente previo nulla-osta del Ministero della sanità, ed al rispetto delle eventuali disposizioni cui è subordinata l'autorizzazione stessa.

Art. 9.

E' vietato l'uso di materie coloranti contenenti diluenti e supporti riportati nella sezione A/IV nei casi in cui l'impiego di essi sia vietato dalle leggi che disciplinano i singoli alimenti.

Ove tali sostanze siano comprese fra gli additivi chimici di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, essi non potranno superare nell'alimento finito la dose massima consentita.

A tal fine su richiesta dell'acquirente, la ditta produttrice dovrà fornire le indicazioni riguardanti i diluenti e supporti impiegati nella materia colorante fornita e le percentuali di essi.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano nel caso in cui il supporto o diluente sia costituito da solfato di sodio, cloruro di sodio, saccarosio ed acqua.

I divieti non si applicano, altresì, nel caso di impiego di gelatine ed olii vegetali commestibili come supporti e diluenti dei coloranti E 160 ed E 161, purchè la quantità dei coloranti e dei supporti considerati complessivamente non superi nell'alimento finito lo 0,2 %, nonchè nel caso di impiego degli esteri dell'acido 1-ascorbico con acidi grassi non ramificati di C_{14}, C_{16}, C_{18} come supporti o solventi dei coloranti E 160 ed E 161, purchè la quantità degli esteri stessi nell'alimento non superi i 20 mg/Kg.

Art. 10.

Dall'entrata in vigore del presente decreto è concesso un termine di mesi sei per la produzione e l'importazione di coloranti ed alimenti da esso disciplinati che non rispondono alle disposizioni del decreto stesso, purchè conformi alle disposizioni normative preesistenti; le eventuali scorte, peraltro, debbono essere smaltite immancabilmente entro mesi dodici dalla data di entrata in vigore del decreto.

Art. 11.

I decreti ministeriali 19 gennaio 1963 e 3 dicembre 1963, citati nelle premesse, sono abrogati.

Il presente decreto entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

ELENCO ALLEGATO

Sezione A: *Coloranti con i quali possono essere colorati nella massa o in superficie gli alimenti per i quali sia espressamente autorizzata la colorazione*

SEZIONE A/1: *Elenco delle sostanze coloranti*

I. - Sostanze coloranti per la colorazione della massa e in superficie

Colore	N.	Nomi (o sinonimi)	Schultz (1)	C.I.	D.F.G.	Denominazione chimica o descrizione (2)
Giallo	E. 100	Curcumina	1374	(1238) 75300	139	1,7- di -(4-ossi-3-metossi-fenil) 1,6-eptadiene 3,5-dione.
	E. 101	Lattoflavina (Riboflavina)	—	—	111	6,7 - Dimetil- 9 - (D-1'-ribitil) isoallossazina: 7,8 - Dimetil-10-(2,3,4,5-tetraossipentil)-isoallossazina.
	E. 102	Tartrazina	737	(640) 19140	64	Sale trisodico dell'acido 4-(4'-solfo-1'-fenilazo) -1-(4'-solfofenil) -5-ossipirazol-3-carbossilico.
	E. 103	Crisoina S	186	(148) 14270	26	Sale sodico del p-solfobenzen-azoresorcina o acido 2,4-diossi azobenzen-4'-solfonico.
	E. 104	Giallo di chinolina	918	(801)(4) 47005(4)	97	Considerato in generale come: Sale disodico dell'acido disolfonico del 2-(2-chinolil) -1,3-indandione, (3).
	E. 105	Giallo solido	172	(16) 13015	23	Sale disodico dell'acido 1-(4'-solfo-1'-fenilazo)-4-amminobenzen-5-solfonico.
Arancio	E. 110	Giallo arancio S (Giallo tramonto FGF)	—	15985	29	Sale disodico dell'acido 1-(4'-solfo-1'-fenilazo) -2-naftol-6-solfonico.
	E. 111	Arancio GGN	—	15980	32	Sale disodico dell'acido 1-(3'-solfo-1'-fenilazo) -2-naftol-6-solfonico.
Rosso	E. 120	Cocciniglia, acido carminico	1381	(1239) 75470	107	Estratto del coccus cacti, anche sotto forma di sali di ammonio.
	E. 121	Oricello, orceina	1386	(1242)	141	Estratto ottenuto in soluzione ammoniacale al contatto dell'aria, da licheni dei generi roccella, licanora e orcella.
		Orceina solfonata		1758		Sale di calcio dell'acido orcein-solfonico.

Colore	N.	Nomi (o sinonimi)	Schultz (1)	C.I.	D.F.G.	Denominazione chimica o descrizione (2)
	E. 122	Azorubina	208	(179) 14720	38	Sale disodico dell'acido 2-(4'-solfo-1'-naftilazo) 1-naftol-4-solfonico
	E. 123	Amaranto	212	(184) 16185	40	Sale trisodico dell'acido 1(4'-solfo-1'-naftilazo)-2-naftol-3,6-disolfonico.
	E. 124	Rosso cocciniglia A (Rosso scarlatto Vittoria - Ponceau 4 R)	213	(185) 16255	41	Sale trisodico dell'acido 1-(4'-solfo-1'-naftilazo)-2-naftol-6,8-disolfonico.
	E. 125	Scarlatto GN	—	14815	34	Sale disodico dell'acido 2-(6'-solfo-1'-m-xililazo) -1-naftol-5-solfonico.
	E. 126	Ponceau 6 R (Scarlatto 6 R)	215	(186) 16290	42	Sale tetrasodico dell'acido 1-(4'-solfo-1'-naftilazo)-2-naftol-3,6,8-trisolfonico.
	E. 127	Eritrosina	887	(773) 45430	93	Sale disodico o dipotassico della 2,4,5,7-tetraiodofluoresceina (ossitetraiodo-o-carbossi -fenilfluorone).
Blu	E. 130	Blu antrachinone (Blu d'indantrene RS)	1228	(1106) 69800	104	N. N'-di idro-1-2,1'2'-antrachinonazina.
	E. 131	Blu patent V	826	(712) 42051	85	Sale calcico dell'acido disolfonico dell'anidride del m-ossi-tetraetildiammino-trifenilcarbinolo.
	E. 132	Indigotina (Carminio di indaco)	1309	(1180) 73015	105	Sale disodico dell'acido indigotin-5,5'-di-solfonico.
Verde	E. 140	Clorofille	1403	(1249a) 75810	110	Clorofilla a: complesso magnesiaco della 1,3, 5,8-tetrametil-4-etil-2-vinil-9-cheto-10-carbometossiforbinfitil-7-propionato Clorofilla b: complesso magnesiaco del 1,5, 8-trimetil-3-formil-4-etil-2-vinil-9-cheto-10-carbometossiforbinfitil 7-propionato.
	E. 141	Complessi rameici delle clorofille e delle clorofilline	—	75810	110	Complesso rame-clorofilla e complesso rame-clorofillina.
	E. 142	Verde acido brillante BS (verde lissàmina)	836	(737) 44090	86	Sale sodico del di-(p-dimetilamminofenil)-2-ossi-3,6-disolfo-naftofucsonimmonium.
Bruno	E. 150	Caramello (5)	—	—	—	Prodotto ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento del saccarosio o di altri zuccheri alimentari o prodotti amorfi di colore bruno, solubili nell'acqua, ottenuti mediante azione controllata del calore sugli zuccheri alimentari, in presenza di uno o più composti chimici compresi fra i seguenti: acido acetico, citrico, fosforico, solforico e solforoso, nonchè anidride solforosa, idrossidi d'ammonio, di sodio e di potassio; nonchè gas ammoniacale, carbonati, fosfati, solfati e solfiti d'ammonio, sodio e potassio.
Nero	E. 151	Nero Brillante BN	—	28440	58	Sale tetrasodico dell'acido 2-4'(4-solfo-1-fenilazo)-7'-solfo-1-naftilazo-1-ossi-8-acetilamminonaftalen-3,5-disolfonico.
	E. 152	Nero 7984	—	—		Sale tetrasodico dell'acido (4'(-4-solfo-1-fenilazo)-7'-solfo-1'-naftilazo) - 1-ossi-7-ammino-naftalen-3,6-disolfonico.
	E. 153	Carbone medicinale	—	—		Carbone vegetale avente la qualità del carbone medicinale.
Sfumature diverse	E. 160	Carotinoidi *a)* alfa, beta, gamma, carotene	1403	(1249a) 75130	108	Prodotti con prevalenza di forma « trans ».
		b) bissina, norbissina (oriana, annatto)	1387	(1241) 75120	109	Il principale colorante degli estratti di oriana nell'olio è la bissina colorante del gruppo dei carotinoidi. La bissina è l'estere monometilico della norbissina. La norbissina è un acido dicarbossilico simmetrico. Il principale colorante degli estratti acquosi di oriana è il sale alcalino della norbissina.
		c) Capsantina Capsorubina	—	—	—	Estratto di paprica.
		d) Licopina	—	75125		Prodotti con prevalenza di forme « trans ».
		e) Beta-apo-8' carotenale (G. 30)	—	—	—	Prodotti con prevalenza di forme « trans ».
		f) Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico (C 30)	—	—	—	Prodotti con prevalenza di forme « trans ».

Colore	N.	Nomi (o sinonimi)	Schultz (1)	C.I.	D.F.G.	Denominazione chimica o descrizione (2)
	E. 161	Xantofille *a*) flavoxantina *b*) luteina *c*) criptoxantina *d*) rubixantina *e*) violoxantina *f*) rodoxantina *g*) cantaxantina	1403	(1249a) 75135	144	Le xantofille sono dei derivati chetonici e/o idrossilici dei caroteni.
	E. 162	Rosso di barbabietola, betanina		—		Estratto acquoso della radice di barbabietola rossa.
	E. 163	Antociani: Antociani contenenti come agliconi soprattutto le seguenti antocianidi: *a*) pelargonidina *b*) cianidina *c*) peonidina *d*) delfinidina *e*) petunidina *f*) malvidina	1394 1400		112	Gli antociani possono essere estratti solo dagli ortofrutticoli commestibili come fragole, more, ciliegie, prugne, lamponi, more selvatiche, ribes neri, cavoli rossi, cipolle rosse, mortelle rosse, mirtilli, melanzane, uva e sambuco.

II. - Coloranti per la colorazione limitata alla superficie

Colore	N.	Nomi (o sinonimi)	Schultz (1)	C.I.	D.F.G.	Denominazione chimica o descrizione (2)
	E. 170	Carbonato di calcio	1405	(1261) 77220		
	E. 171	Biossido di titanio	1418	(1264) 77891		
	E. 172	Ossidi e idrossidi di ferro	 1428 1429 1470	77489 77491 77492 77499		
	E. 173	Alluminio	—	7700		
	E 174	Argento	—	—		
	E. 175	Oro	—	—		
	E. 180	Pigmento Rosso (6) (Litolrubina BK) (soltanto per la colorazione della crosta dei formaggi)	194	(163) 15850	147	Esclusivamente i sali di calcio e di alluminio dell'acido 1-(2'-solfo-4-metil-1'fenilazo)-2-naftol- 3 - carbossilico.
	E. 181	Terra d'ombra bruciata (soltanto per la colorazione della crosta dei formaggi (6)				Prodotto risultante dalla combustione all'aria di una miscela composta in prevalenza di ossido di ferro, di manganese, di silicato, di carbonato e di solfato di calcio e d'allumina.

(1) Le abbreviazioni significano:
Schultz = G. Schultz Farbstofftabellen, 7 Auflage, Leipzig 1931.
C.I. = Numero entro parentesi: Rowe Colour Index 1924, altro numero: Rowe Colour Index, Second Edition, Bradford, England. 1956.
D.F.G. = (Toxikologische Daten von Farbstoffen und ihre Zulassung fur Lebensmittel in verschiedenen Landern, Zusammengestellt im Auftrag der Kommission von Prof. Dr. G. Hecht, Wuppertal-Elberfeld, Mitteilung 6 der Farbstoff-Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 2. Auflage, Wiesbaden 1957).

(2) La denominazione chimica indicata è generalmente quella della combinazione con il sodio. Ad eccezione di quanto previsto per il numero E.180 pigmento rosso (litolrubina BK), è autorizzato l'impiego dell'acido stesso, delle sue combinazioni con il sodio, il calcio, il potassio e l'alluminio, anche se non menzionate, nonchè quello di altre combinazioni, quando indicate.
Sono parimenti ammessi i prodotti chimici ottenuti per sintesi ed identici alle materie coloranti di origine naturale sopra elencate.

(3) Contenente una certa percentuale di derivati mono-sulfonati.

(4) Si considera soltanto la materia colorante « early dye », identica a quella considerata ai nn. 918 Schultz e 97 F.D.G.

(5) La denominazione Caramello indica i prodotti di colore bruno più o meno accentuato destinati alla colorazione.

(6) Anche in miscela con paraffina solida od altre sostanze innocue.

SEZIONE A/II: **Requisiti generali di purezza dei coloranti.**
Salvo deroga prevista nei criteri specifici di purezza, riportati nella sezione A/III, le sostanze coloranti elencate nella Sezione A/I debbono corrispondere ai requisiti generali di purezza seguenti:

1. Impurezze minerali:

I coloranti non debbono contenere:

a) arsenico: più di 5 mg/kg, piombo: più di 20 mg/kg;

b) antimonio, rame, cromo, zinco, solfato di bario più di 100 mg/kg presi isolatamente o più di 200 mg/kg complessivamente;

c) cadmio, mercurio, selenio, tellurio, tallio, uranio, cromati;

d) combinazioni solubili di bario in quantità rilevabili.

2. Impurezze organiche:

A) I coloranti non debbono contenere:

aa) betanaftilammina, 4-ammino-difenile (o xenilammina), benzidina, nè i loro derivati;

bb) idrocarburi aromatici policiclici;

B) I coloranti organici di sintesi non debbono contenere:

aa) ammine aromatiche libere: in quantità superiore allo 0,01%;

bb) prodotti intermedi diversi dalle ammine aromatiche libere in quantità superiore allo 0,5%;

cc) i coloranti secondari (isomeri, omologhi, ecc.) in quantità superiore al 4%.

C) I coloranti organici solfonati non devono contenere sostanze estraibili per mezzo dell'etere etilico in quantità superiore allo 0,2%.

SEZIONE A/III: **Caratteristiche fisico-chimiche e requisiti specifici di purezza dei coloranti.**

E. 101: *Lattoflavina* (Riboflavina).

Lumiflavina: Preparare come segue del cloroformio privo di etanolo: agitare dolcemente, ma accuratamente, per 3 minuti 20 ml di cloroformio con 20 ml di acqua e lasciare ben riposare. Raccogliere lo strato di cloroformio e ricominciare l'operazione per altre due volte aggiungendo ogni volta 20 ml di acqua. Infine filtrare il cloroformio mediante un filtro secco di carta, agitare bene il filtrato per 5 minuti con 5 gr. di solfato di sodio anidro in polvere, lasciare riposare il miscuglio durante due ore poi decantare o filtrare il cloroformio limpido. Agitare per 5 minuti 25 mg. di riboflavina con 10 ml di cloroformio privo di etanolo, poi filtrare: la colorazione del filtrato non deve essere più intensa di quella di una soluzione acquosa ottenuta diluendo a 1000 ml, 3 ml di bicromato di potassio 0,1 N.

E 102: *Tartrazina.*
Non deve contenere:
Prodotti insolubili nell'acqua, più di 0,2%.
Sostanze coloranti secondarie, più di 1%.

E 103: *Crisoina S.*
Non deve contenere:
Prodotti insolubili nell'acqua, più di 0,2%.

E 104: *Giallo chinolina.*
Non deve contenere:
Prodotti insolubili nell'acqua, più di 0,2%.

E 105: *Giallo solido.*
Non deve contenere:
Prodotti insolubili nell'acqua, più di 0,2%.
Coloranti secondari, più del 3%.
Ammine aromatiche non solfonate e anilina, più di 10 mg/kg (1).

E 110: *Giallo arancio S.*
Non deve contenere:
Prodotti insolubili nell'acqua, più di 0,2%.

E 111: *Arancio GGN.*
Non deve contenere:
Prodotti insolubili nell'acqua, più di 0,2%.

E 120: *Cocciniglia* (*Acido carminico*).
Cromatografia su carta: con una soluzione di 2 gr di citrato trisodico in 100 ml d'idrossido d'ammonio al 5%, la cocciniglia non dà che una sola macchia nella zona alcalina.

E 122: *Azorubina.*
Non deve contenere:
Prodotti insolubili nell'acqua, più di 0,2%.
Coloranti secondari, più di 1%.

E 123: *Amaranto.*
Non deve contenere:
Prodotti insolubili nell'acqua, più di 0,2%.

E 124: *Rosso cocciniglia A.*
Non deve contenere:
Prodotti insolubili nell'acqua, più di 0,2%.

E 125: *Scarlatto GN.*
Non deve contenere:
Prodotti insolubili nell'acqua, più di 0,2%.

E 126: *Ponceau* 6 *R.*
Non deve contenere:
Prodotti insolubili nell'acqua, più di 0,2%.
Coloranti accessori, più di 3%.

E 127: *Eritrosina.*
Non deve contenere:
Prodotti insolubili nell'acqua, più di 0,2%.
Ioduri minerali, più di 1000 mg/kg (in ioduro di sodio).
Coloranti accessori, più del 3%.
Fluoresceina, nessuna traccia reperibile.

E 131: *Bleu Patent V.*
Non deve contenere:
Prodotti insolubili nell'acqua, più dello 0,5%.
Cromo (come Cr), più di 20 mg/kg.
Coloranti secondari, più di 1%.

E 132: *Indigotina* (*Carminio d'indaco*).
Non deve contenere:
Prodotti solubili nell'acqua, più di 0,2%.
Coloranti secondari, più di 1%.
Acido isatin-solfonico, più di 1%.

---

(1) *a*) Determinazione dell'ammino-2-azobenzene e dell'ammino-4-azobenzene: Sciogliere 20 gr. di giallo solido in 400 ml di acqua e aggiungere 5 ml di idrossido di sodio *N*. Agitare in un'ampolla da decantazione con 4 porzioni successive di 50 ml di clorobenzene, ogni volta per 5 minuti - Lavare gli estratti clorobenzenici riuniti con porzioni successive di 400 ml di idrossido di sodio 0,1 *N* fino a che lo strato acquoso superiore resti costantemente incolore. Filtrare la soluzione cloro-benzenica su uno spesso filtro di carta piegato e misurare l'estinzione (*E*) allo spettrofotometro in rapporto a quella del clorobenzene contenuto in bacinelle di vetro di spessore appropriato (d_1) a 414 mμ.

Calcolo:

$$\text{Tenore in 2 e in 4-aminoazobenzene (mg/kg)} = \frac{E_1 \times 100}{0{,}397 \times d_1}$$

Nota:

$E^{1\ mg/ml}_{1\ cm}$ a 414 mμ per il 4-aminoazobenzene = 35,2
per il 2-aminoazobenzene = 39,7

Si può determinare il tenore in 4-aminoazobenzene soltanto fino al 90 %. Il seguente metodo permette di separare i composti 2 e 4. Ridurre 100 ml di estratto clorobenzenico a 20 ml circa riscaldando a bagnomaria in una corrente di aria calda. Versare la soluzione concentrata su di una colonna di allumina (di dimensioni appropriate). Sottoporre ad eluizione il clorobenzene.

I primi 100 ml dell'eluito di clorobenzene contengono il 2-aminoazobenzene; si procede poi all'eluizione del composto para al clorobenzene. Portare le due soluzioni a 100 ml. Misurare l'estinzione del composto orto a 414 mμ (E_2) e quella del composto para a 376 mμ (E_3).

$E^{1\ mg/ml}_{1\ cm}$ 414 mμ per il 2-aminoazobenzene = 39,7

$E^{1\ mg/ml}_{1\ cm}$ 376 mμ per il 4-aminoazobenzene = 110

$$\text{Tenore in 2-aminoazobenzene (mg/kg)} = \frac{E_2 \times 100}{0{,}397 \times d_2}$$

$$\text{Tenore in 4-aminoazobenzene (mg/kg)} = \frac{E_3 \times 100}{1{,}10 \times d_3}$$

b) Determinazione dell'anilina: Agitare 75 ml del resto d'estratto clorobenzenico con due porzioni successive di 50 ml d'acido cloridrico 0,5 *N* poi con due porzioni successive di 25 ml d'acqua. Neutralizzare gli estratti acquosi riuniti con una soluzione d'idrossido di sodio al 30 %, poi acidificare con 10 ml d'acido cloridrico 0,5 *N*. Sciogliere in questa soluzione 1-2 gr. di bromuro di potassio. Dopo aver raffreddato in acqua ghiacciata, aggiungere circa 20 gocce di nitrito di sodio 0,1 *N* e lasciare riposare per 10 minuti. Eliminare l'eccesso di nitrito mediante addizione d'acido solfammico. Versare la soluzione in circa 5 ml d'una soluzione al 3 % di sale *R* (sale sodico dell'acido -2-naftol-3,6-disolfonico) addizionato di 10 ml d'idrossido di sodio 2 *N*. Lasciare riposare per 15 minuti. Acidificare la soluzione di colorante in presenza di rosso Congo *S T* (indicatore fino a che questi diventi bleu) e filtrare. Il colorante aminoazobenzenico non passa. Portare il filtrato a 200 ml; poi misurare l'estinzione a 490 mμ, cioè E_4.

Calcolo:

$$\text{Tenore in anilina (mg/kg)} = \frac{E_4 \times 266}{2{,}26 \times d_4}$$

$E^{1\ mg/ml}_{1\ cm}$ 490 mμ per l'anilina = 226

E 141: *Complessi rameici delle clorofille e delle clorofilline.*

Non devono contenere:

Sostanze che diano torbidità o depositi in una soluzione all'1%, del colorante in trementina.

Rame (come Cu libero ionizzabile), più di 200 mg/kg.

E 142: *Verde acido brillante BS.*

Non deve contenere:

Prodotti insolubili nell'acqua, più di 0,2%.

Coloranti accessori, più dell'1%.

E 150: *Caramello.*

Non deve contenere:

Azoto ammoniacale, più dello 0,5%, determinato secondo il metodo di Tillmans-Mildner (1).

Anidride solforosa, più dello 0,1%, determinato secondo il metodo Monier-Williams E.W. (2).

Fosfati: più dello 0,5%, espresso in P_2O_5.

pH: deve essere pari o superiore a 1,8.

E 151: *Nero brillante BN.*

Non deve contenere:

Prodotti insolubili nell'acqua, più di 0,2%.

Coloranti accessori (3), più di 15%.

Prodotti intermedi, più di 1%.

E 152: *Nero brillante* 7984.

Non deve contenere:

Prodotti insolubili nell'acqua, più di 0,2%.

Piombo, più di 10 mg/kg.

Arsenico, più di 2 mg/kg.

E 153: *Carbone medicinale vegetale.*

Non deve contenere:

Idrocarburi superiori (4).

Prodotti catramosi (5).

E 160: *Carotinoidi.*

Alfa, beta e gamma-carotene (6).

Bissina e Norbissina (7).

---

(1) Beythien-Diemair, Laboratoriumsbuch, settima edizione, pag. 151.

(2) « Determination of sulphurdioxide in foods », Rept. Public Health & Med. Subjects n. 48, Ministry of Health, London 1927.

(3) La presenza dei coloranti secondari, fra i quali è stato identificato il composto diacetilato, è indispensabile per ottenere la sfumatura esatta.

(4) Idrocarburi aromatici superiori: mescolare 1 gr. di nero di carbone con 10 gr. di cicloesano puro per due ore. L'estratto non deve presentare alcuna colorazione; alla luce ultravioletta, non deve presentare alcuna fluorescenza, sottoposto ad evaporazione, non deve lasciare residuo.

(5) Prodotti catramosi: far bollire 2 gr. di nero di carbone con 20 ml di idrossido di sodio *N*, poi filtrare. Il filtrato dev'essere incolore.

(6) Cromatografia: per assorbimento sull'allumina o gel di silice la beta carotina pura, non dà che una zona.

(7) Cromatografia:

a) Annatto: sciogliere nel benzolo una quantità sufficiente d'annatto e far si che la soluzione benzolica d'annatto abbia lo stesso colore di una soluzione di bicromato di potassio allo 0,1 %. Versare 3 ml della soluzione in cima ad una colonna di allumina, sottoporre a lenta eluizione. Lavare per tre volte la colonna al benzolo. La bissina è fortemente assorbita sulla superficie dell'allumina e forma una zona di un rosso arancio brillante (a differenza della crocetina). Una zona d'un giallo molto pallido scorre in generale rapidissimamente attraverso la colonna, anche con della bissina pura cristallizzata.

La bissina non è eluibile al benzolo, all'etere di petrolio, al cloroformio, all'acetone, all'etanolo, nè al metanolo. L'etanolo e il metanolo, però, fanno cambiare la sua tinta dall'arancione al giallo arancio.

Reazione di Carr-Price. Eliminare il benzolo dalla colonna lavandola tre volte con cloroformio precedentemente disidratato per mezzo di carbonato di potassio.

Dopo eluizione dell'ultimo lavaggio al cloroformio, aggiungere dall'alto alla colonna 5 ml del reattivo di Carr-Price. La zona di bissina cambia immediatamente colore passando al bleu-verde (a differenza della crocetina).

b) Bissina: sciogliere da 1 a 2 mg di bissina cristallizzata in 20 ml di cloroformio. Aggiungere 5 ml di questa soluzione dall'alto della colonna preparata. Sciacquare la soluzione con del cloroformio precedentemente disidratato per mezzo di carbonato di sodio, e procedere secondo le indicazioni *a*) (reazione di Carr-Price).

c) Soluzioni alcaline di norbissina: Mettere in un'ampolla da decantazione di 50 ml, 2 ml di una soluzione acquosa d'annatto. Aggiungere una quantità d'acido solforico 2 *N* sufficiente per ottenere una reazione fortemente acida. La norbissina si separa sotto forma di precipitato rosso. Aggiungere 50 ml di benzene, poi agitare vigorosamente. Dopo la separazione, gettare lo strato acquoso e lavare la soluzione benzenica con 100 ml d'acqua fino al termine della reazione acida. Centrifugare per 10 minuti a 2.500 giri al minuto la soluzione (generalmente emulsionata) di norbissina nel benzene.

Decantare la soluzione limpida di norbissina e disidratare per mezzo di solfato di sodio anidro. Versare da 3 a 5 ml di questa soluzione in cima alla colonna di allumina. La norbissina forma, come la bissina, una zona rosso-arancio sulla superficie della allumina. Trattata con gli eluenti indicati in *a*) essa si comporta come la bissina e dà anche luogo **alla reazione di Carr-Price.**

E 162: *Rosso di barbabietola* (*Betanina*).

Cromatografia su carta: con il butanolo saturo d'acido cloridrico 2 *N* come solvente (cromatografia ascendente), la betanina dà una macchia rossa particolare con una striscia bruna e un debole passaggio attraverso la colonna.

E 171: *Biossido di titanio.*

Non deve contenere:

Antimonio: più di 100 mg/kg.

Zinco: più di 50 mg/kg.

Composti solubili del Bario: più di 5 mg/kg.

Sostanze solubili in acido cloridrico: più di 3,5 mg/g (1).

E 172: *Idrossidi ed ossidi di ferro.*

Non devono contenere:

Selenio (come Se) più di 1 mg/kg.

Mercurio (come Hg) più di 1 mg/kg.

E 181: *Terra d'ombra bruciata* (*Polvere*).

Non deve contenere:

Ossidi di manganese (come Mn_3O_4) più di 8%.

Materie organiche non completamente bruciate: (2).

SEZIONE A/IV: **Prodotti per diluire o sciogliere i coloranti:**

Carbonato di sodio
Bicarbonato di sodio
Cloruro di sodio
Solfato di sodio
Glucosio
Lattosio
Saccarosio
Destrine
Amidi
Etanolo
Glicerolo
Sorbitolo
Olii e grassi commestibili
Cera di api
Acqua
Acido citrico
Acido tartarico
Acido lattico
Gelatina
Pectine
Alginato d'ammonio
Alginato di sodio
Alginato di potassio
Esteri dell'acido ascorbico con gli acidi grassi non ramificati di C_{14}, C_{16} e C_{18} (autorizzati esclusivamente per le sostanze coloranti di cui all'allegato I numeri E 160 ed E 161)

I prodotti per diluire o sciogliere i coloranti non debbono contenere:

I. Impurità minerali:

I coloranti non debbono contenere:

a) arsenico: più di 5 mg/kg, piombo: più di 20 mg/kg;

b) antimonio, rame, cromo, zinco, solfato di bario più di 100 mg/kg presi isolatamente o più di 200 mg/kg complessivamente;

c) cadmio, mercurio, selenio, tellurio, tallio, uranio, cromati;

d) combinazioni solubili di bario in quantità rilevabili.

II. Impurità organiche:

Idrocarburi aromatici policiclici.

SEZIONE B: Elenco degli alimenti di cui si autorizza la colorazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, lettera *f*) della legge 30 aprile 1962, n. 283, in aggiunta a quelli già disciplinati da norme in vigore.

I coloranti per la colorazione di massa elencati nella Sezione A/I possono essere impiegati per colorare:

1) Liquori, ivi compresi quelli gassati a bassa gradazione;

2) Prodotti dell'industria dolciaria, esclusi (salve le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto):

a) torrone ed analoghi;

b) i prodotti dolciari per i quali norme speciali vietino la colorazione;

3) Succedanei del caviale (uova di pesci diversi dagli acipenseridi);

4) Burro (limitatamente all'impiego dell'annatto è dei carotinoidi).

---

(1) Mettere in sospensione gr. 5 di biossido di titanio in 100 ml di acido cloridrico 0,5 *N* e riscaldare per 30 minuti a bagnomaria, agitando di tanto in tanto. Filtrare in crogiolo di Gooch sul cui fondo sono stati posti tre strati: il primo di amianto non fine, il secondo di un filtro di carta ridotto in polpa, il terzo d'amianto fino. Lavare con tre dosi successive d'acido cloridrico 0,5 *N*, di 10 ml ciascuna. Evaporare il filtrato a secco in una capsula di platino, poi riscaldare al rosso scuro fino a peso costante.

Il peso del residuo non deve superare 0,0175 gr.

(2) Far bollire 2 grammi di terra d'ombra bruciata con 30 ml di una soluzione di idrossido di potassio al 20 %, indi filtrare. Il filtrato deve **essere incolore.**

E' consentita la colorazione dei gelati, purchè la stessa sia determinata dall'impiego di alimenti disciplinati dagli articoli 37 e 38 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033 e successive modificazioni, nonchè, per un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, dai preparati per gelati in pasta o in polvere. Tali preparati potranno essere impiegati semprechè il gelato contenga gli ingredienti naturali che ne caratterizzano il tipo.

SEZIONE C: Per la colorazione o per la stampa della carta e degli imballaggi compresi quelli di cellulosa rigenerata, ma esclusi quelli di materie plastiche destinate a venire in contatto con gli alimenti, possono essere impiegati:

a) i coloranti per la colorazione di massa elencati nella Sezione A/I;

b) altri coloranti purchè incorporati nella carta e negli imballaggi in modo tale da non essere ceduti all'alimento e, comunque, in maniera tale da resistere alle prove di cessione qui sotto riportate; a dette prove sono soggette anche le carte e gli imballaggi non impiegati a diretto contatto con gli alimenti, ma che per la natura di questi e per le condizioni d'uso possono cedere la materia colorante contenuta.

La carta e gli imballaggi colorati e/o stampati su una sola faccia, destinati a venire in contatto, con la faccia non colorata o stampata, con alimenti solidi secchi, non sono soggetti alle prove di cessione sottoindicate.

E' vietato impiegare in contatto con alimenti le carte e gli imballaggi stampati che presentino il fenomeno della controstampa, sulla faccia non stampata, valutabile in misura superiore al 5% della superficie stampata.

Metodo per la prova di solidità dei coloranti delle carte

Un provino della carta o dell'imballaggio in esame, delle dimensioni di cm 4 × 10, viene posto tra due fogli di carta da filtro neutra (testimoni), delle stesse dimensioni, bagnati preventivamente con acqua distillata ed il tutto viene inserito fra due lastre di vetro delle dimensioni di cm 13 × 18 e del peso di gr. 70 circa ciascuna. Si lascia riposare in posizione orizzontale a temperatura ambiente (circa 20°C) per la durata di 5 ore.

A prova ultimata i due testimoni vengono prelevati e asciugati all'aria; la tinta da essi assunta viene valutata per confronto con la scala internazionale di solidità delle tinte per le prove di solidità al lavaggio delle tinte su tessuti.

Secondo questa scala la solidità della tinta viene espressa con numeri compresi tra 1 e 5 (1 = debole; 2 = moderata; 3 = abbastanza buona; 4 = buona; 5 = ottima). Al valore 1 corrisponde una forte migrazione del colorante ed una intensa colorazione dei testimoni di carta da filtro; al valore 5 corrisponde nessuna migrazione del colorante ed assenza di colorazione dei testimoni. I valori 2, 3 e 4 sono gradazioni intermedie tra i due valori limite.

La solidità delle sostanze coloranti che si possono impiegare per la colorazione della carta e degli imballaggi destinati a venire in contatto con alimenti non deve essere inferiore al valore di 4, determinato con il metodo sopradescritto.

Nel caso di carte e imballaggi colorate e/o stampate su una sola faccia, nella valutazione dell'idoneità ha valore soltanto il testimone di carta da filtro posto in contatto con la faccia destinata a venire in contatto con gli alimenti.

SEZIONE D: Coloranti per oggetti d'uso personale e domestico.

Sono confermate le disposizioni di cui al regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1938 e successive modifiche.

(156)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1968.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix », intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, da stipularsi con visita medica;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e le relative clausole particolari, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia con sede in Roma, della compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix »:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 8 gennaio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(791)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Lucca.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, i valori corrisposti a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale ai lavoratori dipendenti dalle varie aziende della provincia di Lucca è determinato come segue:

1° piatto (minestra): L. 35;
2° piatto (pietanza): L. 50;
1/4 di vino: L. 15.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(725)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti da proprietari di fabbricati della provincia di Pavia è determinato come segue:

L. 5.000 mensili (per alloggio, acqua e luce);

L. 6.000 mensili (per alloggio, acqua, luce e riscaldamento).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(726)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari il valore delle mense aziendali e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione di mense ai lavoratori dipendenti dalle aziende della provincia di Trento è determinato come segue:

pasto completo: L. 65.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(721)

ORDINANZA MINISTERIALE 22 dicembre 1967.

Limiti di tolleranza nei prodotti ortofrutticoli, con esclusione delle patate, di alcuni antiparassitari agricoli e metodi di analisi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, circa l'istituzione del Ministero della sanità, il suo ordinamento e le sue attribuzioni;

Visto l'art. 5, lett. *h*), della legge 30 aprile 1962, n. 283, che demanda al Ministro per la sanità il potere di stabilire, con propria ordinanza, i limiti di tolleranza negli alimenti di residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo, nonchè le modalità di raccolta o di immissione al consumo di detti prodotti in ordine al tempo di sicurezza, ovvero all'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta, e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo;

Visto l'art. 21 della stessa legge che demanda al Ministro per la sanità il potere di determinare i metodi ufficiali di analisi per le sostanze alimentari;

Visto il verbale in data 20 febbraio 1967 da cui risulta che l'apposita commissione, nominata ai sensi del citato art. 21, ha intanto approvato i metodi di analisi concernenti il parathion, il parathion metile e il carbaryl;

Ritenuto di dover fissare, intanto, relativamente al limitato campo degli ortofrutticoli, con esclusione, peraltro, delle patate, i residui ed i tempi di sicurezza per un primo gruppo di fitofarmaci autorizzati all'impiego, per i quali esistono dati scientifici e statistici;

Considerato che sono tuttora allo studio, ai fini suddetti, i prodotti ora esclusi dall'elenco allegato ed i residui dei fitofarmaci su di essi adoperati nonchè dei presidi delle sostanze alimentari immagazzinate, i quali saranno oggetto di ulteriori ordinanze;

Considerato che sono tuttora da definire i residui del parathion nell'olio d'oliva fissati, in via prudenziale, in una parte per milione con circolare telegrafica n. 400.4/102108 del 17 dicembre 1959 e del lindano nei cereali, fissati in 2,5 parti per milione con circolare numero 87 del 7 settembre 1955 e nei cereali stessi del malathion di 8 parti per milione, delle piretrine di 3 parti per milione, del piperonilbutossido di 20 parti per milione, fissati in sede di registrazione dei singoli prodotti come presidi medico-chirurgici;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Ordina:

Art. 1.

Sono approvati i residui tollerabili nei prodotti ortofrutticoli, con esclusione delle patate, ed i tempi di sicurezza riportati all'allegato n. 1.

Art. 2.

Sono approvati i metodi ufficiali d'analisi di cui all'allegato n. 2.

Roma, addì 22 dicembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

ALLEGATO N. 1

Limiti di tolleranza relativi ai residui di antiparassitari agricoli nei prodotti ortofrutticoli (con esclusione delle patate) e tempi di sicurezza

NOME COMUNE O ISO	Nomenclatura chimica più comune	Residuo (parti per milione)	Tempo di sicurezza (giorni)
Azinfos etile	0,0-dietil-S-4-oxo-1, 2, 3-benzotriazin-3-(4H)-il metil ditiofosfato	0,4	20
Azinfos metile	0,0-dimetil-S-4-oxo-1, 2, 3-benzotriazin-3-(4H)-il metil ditiofosfato	0,4	20
Captano	triclorometiltiotetraidroftalimmide	15,0	15
Carbaryl (Sevin)	1-naftil-N-metilcarbammato	3,0	7
Chlorbenside	4-clorobenzil-4-clorofenil solfuro	1,5	15
Chlorfenson	4-clorofenil-4-clorobenzen solfonato	1,5	15
DDT	diclorodifeniltricloroetano	1,0	15
Demeton-S-metile	0,0-dimetil-S-(2-etiltio) etiltiofosfato	0,4 isolatamente o insieme	20
Demeton-S-metile sulfossido	0,0-dimetil-S-(2-etilsulfinil) etilfosforotiolato		20
Dimetoato (Rogor)	N-metilammide dell'acido 0,0-dimetilditiofosforilacetico	0,6	20
Fosfamidone	0,0-dimetil-0-(2-cloro-2-dietilcarbamoil-1-metilvinil) fosfato	0,5	20
Lindano	isomero gamma dell'esacloro cicloesano	2,0	15
Malathion	0,0-dimetilditiofosfato del dietilmercaptosuccinato	3,0	20
Metossicloro	tricloro-1, 1, 1-bis-(p-metossifenil)-2, 2-etano	10,0	15
Parathion	0,0-dietil 0-p-nitrofenil tiofosfato	0,5	20
Parathion metile	0,0-dimetil 0-p-nitrofenil tiofosfato	1,0	20
TEPP	tetraetilpirofosfato	assente	5
Thiram	tetrametiltiuramdisolfuro	3,75	7
Aldrin	1, 2, 3, 4, 10, 10-esacloro-1, 4, 4a, 5, 8, 8a-esaidro-1, 4-endo, exo-5, 8-dimetano naftalene	0,2 isolatamente o insieme	(1)
Clordano	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8-ottacloro-2, 3, 3a, 4, 7, 7a-esaidro-4, 7-metanoindene		
Dieldrin	1, 2, 3, 4, 10, 10-esacloro-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-ottaidro-6, 7-epossi-1, 4-endo, exo-5, 8-dimetanonaftalene		
Eptacloro	1, 4, 5, 6, 7, 8, 8-eptacloro-3a, 4, 7, 7a-tetraidro-4, 7-endometanoindene		
Eptacloro epossido	1, 4, 5, 5, 7, 8, 8-eptacloro-2, 3-epossi-3a, 4, 7, 7a-tetraidro-4, 7-endometanoindene		
Endrin	1, 2, 3, 4, 10, 10-esacloro-6, 7-epossi-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-ottaidro-1, 4-endo, endo-5, 8-dimetanonaftalene	assente	(1)

(1) Data la prolungata persistenza di questi prodotti nel terreno non è possibile indicare un tempo di sicurezza. **Il residuo previsto va pertanto considerato come un residuo ammesso in via transitoria che tiene conto del naturale decadimento del pesticida nel terreno trattato precedentemente al vigente divieto di usarlo nei terreni destinati alla produzione ortofrutticola.**

ALLEGATO N. 2

Metodi ufficiali di analisi per la determinazione nella frutta e negli ortaggi del parathion, del parathion-metile e del carbaryl.

A - METODO DI DETERMINAZIONE DEI RESIDUI DI PARATHION E DI PARATHION-METILE.

1. *Applicabilità.*

Lattuga, pomodori, peperoni, cetrioli, pesche, pere, more, limoni, barbabietole, uva, bieta, sedano, cavoli, prugne, mele, banane, rape.

2. *Principio.*

Estrazione dei principi attivi dal campione mediante benzolo. Purificazione dell'estratto per cromatografia su colonna. Riduzione ad amminoderivati dei principi attivi, e, dopo diazotazione, copulazione con N-(1-naftil)-etilendiammina dicloridrato. Misurazione spettrofotometrica dell'intensità della colorazione ottenuta, con vaschetta da cm. 1, alla lunghezza d'onda 555 mμ.

3. *Sensibilità.*

0,05 parti per milione (mg/Kg).

4. *Scarti analitici.*

± 5 per cento.

5. *Reattivi e sostanze ausiliarie.*

— Dischi di carta da filtro rapida, diametro cm. 9;

— Zinco in polvere, lasciato attivare per alcuni giorni all'aria ed in luogo riparato;

— Florisil 60-100 mesh;

— Hyflo Super-Cel;

— Carbone animale attivo R.S. per cromatografia;

— Cotone sgrassato con acetone;

— Sodio cloruro R.P.;

— Alcool etilico anidro R.P.;

— Alcool isopropilico R.P.;

— Benzolo R.P. ridistillato;

— Soluzione acquosa di acido cloridrico 5 N;

— Soluzione acquosa di sodio nitrito 0,25 % (*);

— Soluzione acquosa di sodio solfammato 2,5 % (*);

— Soluzione acquosa di N-(1-naftil)-etilendiammina dicloridrato 1 % (*).

6. *Apparecchiatura.*

— Omogeneizzatore;

— Centrifuga, con bottiglie della capacità di circa ml 250 con tappo a smeriglio, avente una velocità di rotazione di 1500 giri al minuto a pieno carico;

— Bagnomaria termostatato;

— Pompe di aspirazione ad acqua;

— Spettrofotometro con celle di cm 1 di percorso ottico;

— Colonne cromatografiche: altezza cm 37, diametro cm 3, munite di setto poroso, derivazione per l'attacco dell'aspirazione e cono maschio smerigliato normalizzato 26 DIN;

— Refrigeranti ad aria: diametro interno cm 0,7, altezza cm 50, muniti di cono maschio smerigliato normalizzato 26 DIN;

— Imbuti separatori della capacità di ml 1000;

— Beute della capacità di ml 250 e ml 500 a cono smerigliato normalizzato 26 DIN;

— Becher della capacità di ml 400;

— Palloni tarati della capacità di ml 50, 100, 250.

(*): le soluzioni possono essere conservate al massimo per tre giorni in frigorifero.

7. *Materiale di analisi.*

Sminuzzare una quantità rappresentativa del materiale da analizzare; prelevarne un'aliquota di g 100.

8. *Estrazione.*

Portare il campione nell'omogeneizzatore, aggiungere ml 100 di alcool isopropilico e, dopo aver agitato per 2 minuti a circa 1000 giri al minuto, aggiungere ml 200 di benzolo ed omogeneizzare ancora per altri 2 minuti.

Trasferire l'omogenato in 2 bottiglie da centrifuga e centrifugare per 5 minuti a 1500 giri al minuto. Trasferire quindi la fase superiore benzenica in un imbuto separatore da litri 1. Lavare il recipiente di estrazione con 2 porzioni di ml 50 ciascuna di benzolo e trasferirle rispettivamente nelle 2 bottiglie da centrifuga, chiuderle ed agitarle energicamente per 2 minuti. Centrifugare per 5 minuti a 1500 giri al minuto e versare la fase superiore benzenica nello stesso imbuto separatore nel quale si trova l'estratto.

Aggiungere nell'imbuto separatore ml 300 di acqua, agitare per 1 minuto e quindi aggiungere g 10-15 di sodio cloruro, agitando lievemente per rotazione l'imbuto separatore stesso per favorire la separazione delle fasi. A separazione avvenuta, scartare la fase acquosa e trasferire la fase benzenica in una beuta da ml 500 contenente g 30 circa di sodio solfato anidro.

Filtrare su imbuto contenente un batuffolo pressato di cotone sgrassato, raccogliendo in un becher da ml 400 ed eseguendo 3 lavaggi della beuta e dell'imbuto con aliquote di ml 10-15 di benzolo, che vengono riuniti al filtrato.

Concentrare l'intero filtrato su bagnomaria bollente, insufflando aria (eventualmente tiepida) sulla superficie del liquido, fino al volume di ml 80 circa.

9. *Purificazione dell'estratto.*

Preparare una miscela cromatografica formata da 10 parti (in peso) di Hyflo Super-Cel, 5 parti di Florisil 60-100 mesh, 1 parte di carbone animale e mescolare il tutto intimamente.

Preparare la colonna nel modo seguente: disco di carta da filtro applicato sopra al setto poroso, quindi batuffolo di cotone sgrassato, g 5 di sodio solfato anidro, g 16 della miscela cromatografica sopradescritta, batuffolo di cotone sgrassato, g 5 di sodio solfato anidro, batuffolo di cotone sgrassato. Applicare alla colonna una beuta da ml 250. Introdurre in colonna ml 50 di benzolo e lasciarlo assorbire senza applicare l'aspirazione. Prima che il livello del benzolo raggiunga quello dell'adsorbente, trasferire l'estratto benzenico in colonna ed applicare una moderata aspirazione. Eseguire 3 lavaggi successivi del becher che conteneva l'estratto, ciascuno con ml 25 di benzolo ed introdurre tali liquidi di lavaggio in colonna, curando che il livello del liquido in colonna non vada mai al di sotto di quello dell'adsorbente. Dopo l'ultimo lavaggio lasciare sgocciolare completamente la colonna.

10. *Riduzione dei principi attivi.*

Evaporare l'estratto benzenico purificato su bagnomaria bollente, insufflando aria (eventualmente tiepida) sulla superficie del liquido, sino al volume di ml 10. Proseguire l'evaporazione a temperatura ambiente nelle stesse condizioni, sino ad ottenere un residuo leggermente bagnato di benzolo (ml 0,3 — 0,6).

Disciogliere il residuo in ml 10 di alcool etilico anidro, agitare per rotazione per ottenere la completa dissoluzione del residuo e lasciare a sè per qualche minuto. Aggiungere ml 10 di acqua distillata, ml 2 di acido cloridrico 5 N, mg 200 di zinco in polvere e mescolare. Immediatamente applicare alla beuta un refrigerante ad aria e porla su bagnomaria bollente. Lasciare bollire per 5 minuti. Raffreddare a temperatura ambiente, eventualmente sotto acqua corrente. Filtrare su carta da filtro rapida, raccogliendo il filtrato in un palloncino tarato da

ml 50. Effettuare 3 lavaggi della beuta e del refrigerante ad aria, ognuno con un'aliquota di ml 5 di miscela alcool etilico-acqua 1 : 1, e così distribuiti: il primo nella beuta portando la soluzione sul filtro; il secondo nel refrigerante ad aria raccogliendo la soluzione nella beuta e quindi sul filtro; il terzo ancora nella beuta e quindi, goccia a goccia, sul filtro in modo da lavarlo completamente.

11. *Sviluppo della reazione colorimetrica.*

Nel palloncino da ml 50 aggiungere ml 1 di soluzione di nitrito di sodio allo 0,25 %. Agitare e lasciare a sé per 10 minuti. Aggiungere ml 1 di soluzione di ammonio solfammato al 2,5 %, agitare e lasciare a sé per 10 minuti. Aggiungere ml 2 di soluzione di N-(1-naftil)-etilendiammina dicloridrato all'1 %, agitare e lasciare sviluppare il colore per 10 minuti.

Portare a volume con alcool etilico assoluto, mescolare e dopo altri 10 minuti misurare la densità ottica allo spettrofotometro, alla lunghezza d'onda di 555 mμ, in celle con percorso ottico di cm 1. Assumere come riferimento una prova in bianco effettuata sottoponendo all'intero procedimento un campione dello stesso materiale sicuramente non trattato. Come alternativa, non disponendo di campioni dello stesso materiale non trattato, si può assumere come riferimento per la determinazione spettrofotometrica una soluzione acqua-alcool etilico-acido cloridrico nelle stesse proporzioni già indicate per la riduzione dei principi attivi, addizionata degli stessi reattivi indicati per lo sviluppo della reazione colorimetrica e portata al volume di ml 50 con alcool etilico assoluto.

12. *Curva di confronto.*

a) Preparazione delle soluzioni standard di 0,0-dietil-0-p-nitrofenil-tiofosfato (parathion) e/o 0,0-dimetil-0-p-nitrofenil-tiofosfato (metil-parathion).

Pesare mg 50 di 0,0-dietil-0-p-nitrofenil-tiofosfato (parathion) o di 0,0-dimetil-0-p-nitrofenil-tiofosfato (metil-parathion) (corretti per il grado di purezza del principio attivo impiegato), scioglierli in benzolo, trasferirli in pallone tarato da ml 250 e portare a volume con benzolo (soluzione standard A = 200 gamma per ml).

Prelevare ml 5 della soluzione standard A e diluirli, in pallone tarato, a ml 200 con benzolo (soluzione standard B = 5 gamma per ml).

Prelevare ml 10 della soluzione standard A e diluirli, in pallone tarato, a ml 100 con benzolo (soluzione standard C = 20 gamma per ml).

Prelevare, rispettivamente, ml 1, 2, 6, 10 della soluzione standard B e ml 4, 6, 8 della soluzione standard C e diluire queste aliquote a ml 80 con benzolo.

b) Definizione della curva di taratura.

Le soluzioni standard diluite, preparate come sopra descritto, vengono sottoposte al procedimento indicato, a partire dal punto 9, (Purificazione dell'estratto), fino alla determinazione spettrofometrica compresa. Misurare la densità ottica di ciascuna soluzione allo spettrofotometro, alla lunghezza di onda di 555 mμ in celle da cm 1 di percorso ottico, assumendo come riferimento la soluzione del bianco reattivi già indicata in alternativa al campione in bianco.

Tracciare il grafico di riferimento, riportando in ascisse i gamma di 0,0-dietil-0-p-nitrofenil-tiofosfato (parathion) o di 0,0-dimetil-0-p-nitrofenil-tiofosfato (metilparathion) aggiunti (5, 10, 30, 50, 80, 120 e 160) rispettivamente presenti in ogni soluzione di ml 50, ed in ordinate i corrispondenti valori della densità ottica (fig. 1).

Nella fig. 2 viene riportata la curva standard sperimentale del 0,0-dietil-0-p-nitrofenil-tiofosfato (parathion) ricavata da numerose sperimentazioni effettuate sugli alimenti citati nel punto 1.
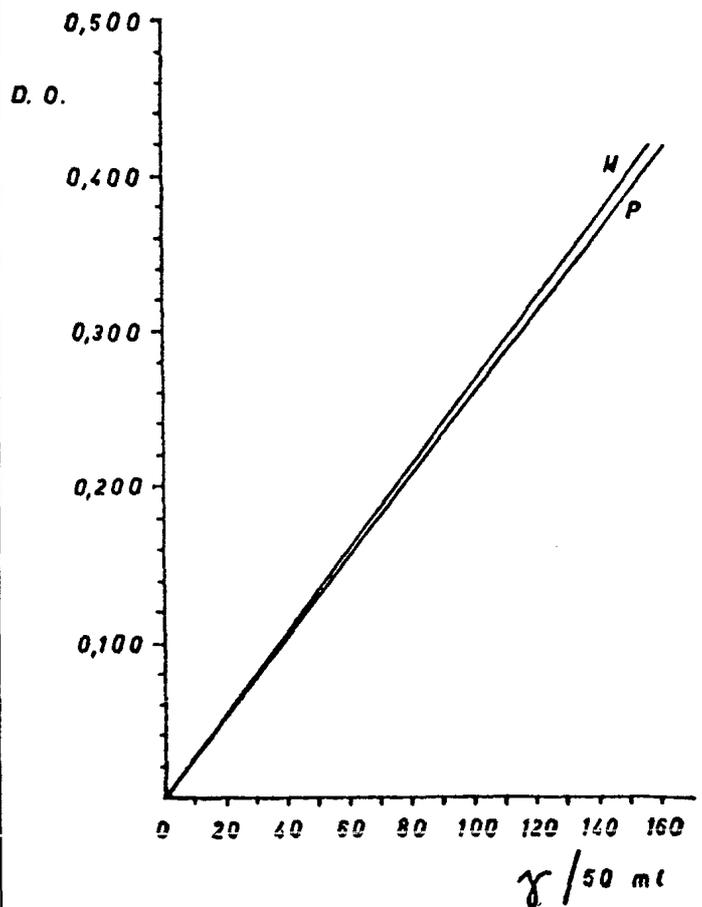
Fig. 1.
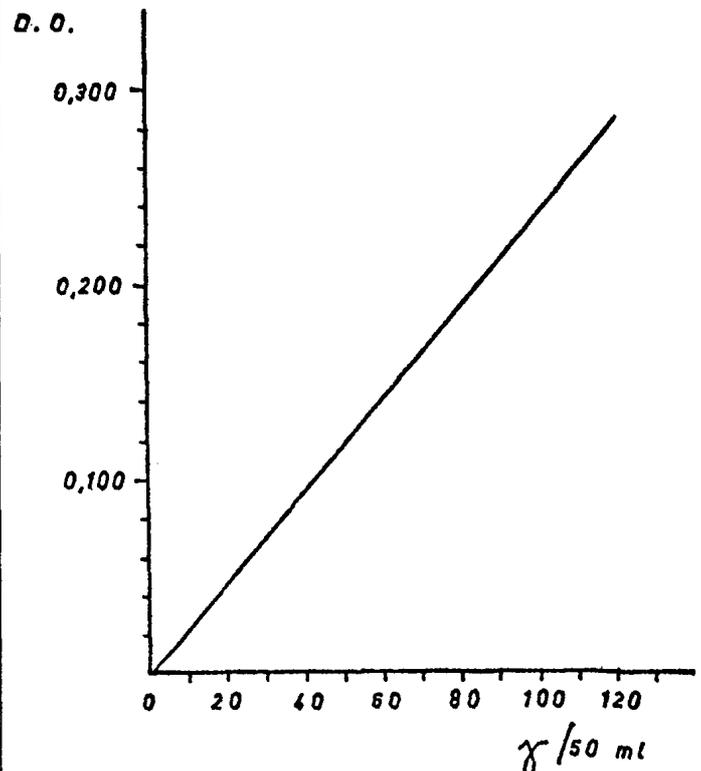
Fig. 2.

B - DETERMINAZIONE DEI RESIDUI DI 1-NAFTIL-N-METILCARBAMMATO (CARBARYL).

1. *Applicabilità.*

Mele, pesche, lattughe e pomodori.

2. *Principio.*

Estrazione del principio attivo dal campione mediante cloruro di metilene. Purificazione dell'estratto per mezzo di una soluzione coagulante. Copulazione del principio attivo con acido 1-nitro-4-ammino-benzen-solfonico. Misurazione spettrofotometrica dell'intensità della colorazione ottenuta, con vaschette da cm 1, alla lunghezza d'onda 535 mμ.

3. *Sensibilità.*

0,05 parti per milione (mg/Kg).

4. *Scarti analitici.*

= 5 per cento.

5. *Reattivi e sostanze ausiliarie.*

— Acetone p.a., distillato;

— Acido cloridrico concentrato p.a.;

— Acido fosforico p.a.;

— Acido 2-nitro-4-ammino-benzen-solfonico. Il reattivo può essere preparato in laboratorio nel modo seguente: pesare g 25 di m-dinitro-benzolo e porli in un becher da l 1 contenente ml 400 di acqua distillata e riscaldare fino a fusione del m-dinitrobenzolo (90°C). Iniziare l'aggiunta di sodio solfito in polvere, g 2-3 alla volta, proseguendo il riscaldamento ed agitando con continuità. Quando la soluzione assume una colorazione rossoscura, aggiungervi altro solfito, sino a saturazione e quindi ml 50 di acqua distillata bollente. Proseguire il riscaldamento e l'agitazione per altre due ore, mantenendo il volume con acqua distillata. Lasciare raffreddare la soluzione fino a 60°C e decantarla in un altro recipiente per allontanare il m-dinitrobenzolo ed il sodio solfito che non abbiano eventualmente reagito. Riscaldare la soluzione sino a 80-85°C ed aggiungervi cautamente, agitando, ml 80 di HCl concentrato. Mantenere la miscela ad incipiente ebollizione per 15-20 minuti. Per raffreddamento a temperatura ambiente si ottiene la precipitazione dell'acido 2-nitro-4 ammino-benzen-solfonico che viene raccolto su imbuto a setto poroso, ricristallizzato almeno quattro volte da soluzioni calde di idrossido di sodio 1 N e riprecipitato da acido cloridrico 1 N, ed infine da acqua. E' opportuno, durante l'ultima cristallizzazione da acqua, aggiungere g 1 di carbone attivo per ogni ml 700 di soluzione satura del reattivo; riscaldare all'ebollizione per qualche minuto, filtrare a caldo e lasciare cristallizzare. Lavare il prodotto con alcool metilico freddo ed essiccarlo in stufa a 110°C; il prodotto si presenta come polvere gialla;

— Alcool metilico p.a.;

— Ammonio cloruro p.a.;

— Cloruro di metilene p.a., distillato;

— Hyflo-Super Cel;

— Reattivo diazotato: introdurre mg 60 di acido 2-nitro-4 ammino-benzen-solfonico in un pallone tarato da ml 50 e discioglierli in ml 10 di soluzione allo 0,3 % di sodio carbonato anidro; aggiungere ml 10 di soluzione allo 0,2 % di sodio nitrito preparata al momento dell'uso e portare a volume con acqua distillata; la soluzione può essere conservata per 20 giorni in frigorifero ed all'oscuro. La soluzione da impiegare per la determinazione deve essere preparata subito prima dell'uso, aggiungendo alla soluzione di cui sopra, acido cloridrico concentrato p.a. nel rapporto 9:1 v/v;

— Sodio carbonato anidro, soluzione acquosa allo 0,3%;

— Sodio nitrito, soluzione acquosa allo 0,2%;

— Soluzione acquosa di NaOH 5 N e 0,5 N;

— Soluzione coagulante: sciogliere g 0,5 di cloruro di ammonio p.a. in ml 400 di acqua distillata contenente ml 1 di acido fosforico p.a.;

— Soluzioni standard di 1-naftil-N-metilcarbammato in alcool metilico:

(*a*): soluzione contenente ml 0,2 di principio attivo per ml;

(*b*): diluire ml 10 di « a » sino a ml 100, in pallone tarato, per ottenere una soluzione contenente mmg 20/ml di principio attivo.

6. *Apparecchiatura.*

— Omogeneizzatore o blendor;

— Imbuti separatori da ml 250 con rubinetto in teflon o in vetro, comunque non lubrificato;

— Beute da ml 250, con attacco normalizzato 26 DIN o equivalente;

— Evaporatore rotante con attacco a smeriglio normalizzato 26 DIN o equivalente;

— Bagnomaria;

— Spettrofotometro con celle da cm 1.

7. *Modo d'operare.*

7.1 *Estrazione.*

g 100 del campione rappresentativo in esame sono posti in omogeneizzatore con ml 300 di cloruro di metilene e g 200 di sodio solfato anidro. Omogeneizzare per 2 minuti e lasciare depositare per 1 minuto. Trasferire in un imbuto di Buchner del diametro di cm 10, e filtrare sotto leggera aspirazione su un disco di carta da filtro, coperto da uno strato di circa mm 5 di Hyflo Super-Cel, raccogliendo in una beuta da ml 1000. Ripetere l'estrazione ancora due volte, ogni volta con ml 200 di cloruro di metilene, e riunire gli estratti. Filtrare su cotone, precedentemente sgrassato con cloruro di metilene, coperto da una quantità di solfato di sodio anidro allo scopo di eliminare l'acqua eventualmente ancora presente nell'estratto, e quindi lavare il cotone ed il sodio solfato con tre piccoli volumi dello stesso solvente.

7.2 *Purificazione dell'estratto.*

Concentrare cautamente sotto vuoto gli estratti fino al volume di ml 100, per mezzo di un evaporatore rotante, su bagnomaria regolato alla temperatura di 25°C. Trasferire il concentrato in una beuta da ml 250, lavando tre volte con piccoli volumi di cloruro di metilene, e proseguire l'evaporazione fino a circa ml 5. Eliminare le ultime tracce di solvente su bagnomaria a 35-40°C, ruotando la beuta. Riprendere il residuo con ml 10 di acetone ed immergere la beuta nel bagnomaria 35-40°C per 2-3 minuti. Aggiungere ml 100 della soluzione coagulante e, dopo chiusura della beuta, agitare energicamente e quindi lasciare riposare per 30 miunti. Filtrare sotto leggera aspirazione attraverso un imbuto di Buchner del diametro di cm 6, contenente, un disco di carta da filtro bagnato con la soluzione coagulante e coperto con uno strato di circa mm 3 di Hyflo Super-Cel. Raccogliere il filtrato in una beuta da ml 250, lavare due volte il residuo con ml 15 ciascuna della soluzione coagulante sullo stesso imbuto di Buchner, e riunire gli estratti. Trasferire tutti gli estratti in un imbuto separatore da ml 250 munito di rubinetto possibilmente in teflon, poichè i lubrificanti possono interferire nella determinazione. Lavare la beuta con ml 25 di cloruro di metilene, raccogliere i lavaggi nello stesso imbuto separatore, agitare vigorosamente per 1 minuto e trasferire la fase costituita da cloruro di metilene in un secondo imbuto separatore da ml 250. Ripetere il lavaggio della beuta e l'estrazione della fase acquosa per tre volte con ml 25 ciascuna di cloruro di metilene, raccogliendo il solvente nello stesso imbuto separatore. Agitare la soluzione metilenica con ml 70 di acqua distillata e scartare la fase acquosa, dopo averla lavata con ml 2-3 di cloruro di metilene, senza agitare. Trattare la soluzione metilenica con ml 15 di soluzione di NaOH 0,5 N, agitare per circa un minuto e scartare la fase acquosa dopo averla lavata con ml 2-3 di cloruro di metilene. Ripetere l'estrazione della fase metilenica con altri ml 10 di soluzione NaOH 0,5 N, agitando per circa un minuto e scartare la fase acquosa dopo averla lavata con ml 2-3 di cloruro di metilene. Lavare la fase metilenica con tre aliquote da ml 25 ciascuna di acqua distillata, agitando per 30 secondi, e scartare la fase acquosa dopo averla lavata con ml 2-3 di cloruro di metilene. Filtrare le soluzioni metileniche, attraverso cotone sgrassato, in un beuta da ml 250 e lavare il cotone due o tre volte complessivamente con circa ml 10 di cloruro di metilene. Evaporare la maggior parte del solvente sotto vuoto a 25°C in evaporatore rotante e lasciare evaporare spontaneamente le ultime tracce del solvente a temperatura ambiente.

7.3 *Sviluppo del colore.*

Disciogliere il residuo in ml 4 di alcool metilico e trasferire la soluzione in un pallone tarato da ml 50; lavare la beuta 2 volte con ml 3 ciascuna di alcool metilico e quindi con ml 4 di acqua distillata, e raccogliere nello stesso pallone.

Aggiungere ml 2 di soluzione di NaOH 0,5 N e lasciare riposare per 10 minuti. Aggiungere ml 1 del reattivo diazotato e mescolare per rotazione. Aggiungere immediatamente 2 gocce di soluzione NaOH 5 N, mescolare nuovamente e portare a volume con alcool metilico. Dopo almeno 15 minuti, misurare allo spettrofotometro la densità ottica della soluzione con celle da cm 1, a 535 mμ, leggere sulla curva di taratura ricavata le quantità di 1-naftil-N-metilcarbammato corrispondenti alla densità ottica letta allo spettrofotometro. Nel caso in cui non si disponga di un campione dello stesso vegetale sicuramente non trattato con 1-naftil-N-metilcarbammato, sottoposto allo stesso procedimento, la lettura spettrofotometrica può essere effettuata rispetto ad una soluzione contenente in ml 50 le stesse quantità di solventi e reattivi adoperati per la reazione colorimetrica.

8. *Calcolo dei risultati.*

a) *Costruzione della curva di taratura.*

Preparare una serie di sette palloni tarati da ml 50, contenenti rispettivamente ml 10 - 9,5 - 9 - 8 - 6 - 4 e 2 di alcool metilico. Portare il contenuto di ciascun pallone a ml 10 per aggiunta della soluzione standard (b), prima descritta. Aggiungere ml 4 di acqua distillata e ml 2 di soluzione di NaOH 0,5 N, agitare e lasciare riposare per 10 minuti. Aggiungere ml 1 del reattivo diazotato e mescolare per rotazione. Aggiungere immediatamente 2 gocce di soluzione di NaOH 5 N, mescolare ancora e portare a volume con alcool metilico. Dopo almeno 15 minuti, misurare la densità ottica delle soluzioni in celle da cm 1, a 535 mμ, per mezzo di uno spettrofotometro, rispetto alla soluzione che non conteneva 1-naftil-N-metilcarbammato. Costruire una curva (fig. 1) riportando sulle ascisse le quantità di 1-naftil-N-metilcarbammato e sulle ordinate i valori di densità ottica letti allo spettrofotometro.

b) *Calcolo.*

$$\text{p.p.m. di 1-naftil-N-metilcarbammato} = \frac{Q}{G}$$

Q = mmg di 1-naftil-N-metilcarbammato letti sulla curva di taratura;

G = quantità in grammi del vegetale prelevato per l'analisi.
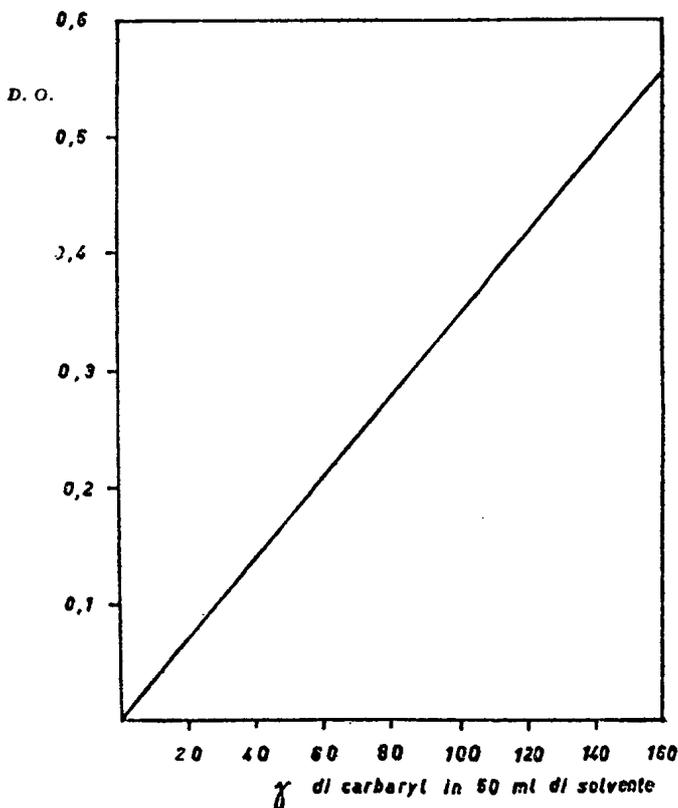
Fig. 1.

(81)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1968:

Fiore Ermanno, notaio residente nel comune di Terracina, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Latina.

Pasqualucci Forestieri Rinalducci Ruggero, notaio residente nel comune di Pergola, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Fano, stesso distretto.

Mazzoli Giuseppe, notaio residente nel comune di Tolentino, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Firenze.

(658)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Latteria cooperativa di Arcellasco », con sede in Arcellasco d'Erba (Como)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 gennaio 1968, la società cooperativa « Latteria cooperativa di Arcellasco », con sede in Arcellasco d'Erba (Como) costituita per rogito Giuriani in data 3 giugno 1930, rep. 1856, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Pietro Castronovo.

(620)

Scioglimento della « Società cooperativa di consumo di Granozzo », con sede in Granozzo (Novara)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 gennaio 1968, la « Società cooperativa di consumo di Granozzo », con sede in Granozzo (Novara), costituita per rogito Vercelli in data 18 marzo 1949, rep. 8027, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Attilio Gianmarco.

(621)

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Fra operai e contadini », con sede in Campomorone (Genova)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 gennaio 1968, la società cooperativa di consumo « fra operai e contadini » con sede in Campomorone (Genova) costituita per rogito Grasso in data 25 novembre 1945, rep. 2309, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(622)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A - 189 del 3 gennaio 1968 relativa a « Comunità economica europea (C.E.E.) - Mercato unico dei cereali e dei prodotti trasformati a base di cereali nonchè del riso e dei prodotti derivati.

(657)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento all'Ente delta padano - Ente di sviluppo dei territori vallivi dell'isola della Donzella in comune di Porto Tolle (Rovigo).

Con decreto n. 4603 del 28 dicembre 1967 del Ministro per l'agricoltura e le foreste è trasferita all'Ente delta padano - Ente di sviluppo, ai sensi di legge, la proprietà dei territori vallivi denominati: valli Donzella, Cà Reniero, Boccara, Grata, Bonello, Papadopoli, Vallesina di Papadopoli, Canalino e relitti vallivi minori in comune di Porto Tolle (Rovigo) dell'estensione di ettari 2145.48.76, descritti nel piano particellare allegato al decreto stesso.

(656)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare una porzione di immobile

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N IV.A.38/12790 in data 15 gennaio 1968, sentito il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali è stato autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Sondrio, via Mazzini (via privata Moroni n. 5), di proprietà dell'impresa « F.lli Moroni », per un prezzo non superiore a L. 18.740.000 (diciottomilionisettecentoquarantamila).

(660)

Autorizzazione alla provincia di Taranto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1968, la provincia di Taranto viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 56.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(887)

Autorizzazione al comune di Daone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1968, il comune di Daone (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.766.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(888)

Autorizzazione al comune di Pietraroia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Pietraroia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(821)

Autorizzazione al comune di San Gregorio Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di San Gregorio Matese (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.464.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(823)

Autorizzazione al comune di Castel Campagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Castel Campagnano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.050.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(826)

Autorizzazione al comune di Casalduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Casalduni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.148.541, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(822)

Autorizzazione al comune di Curti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Curti (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.784.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(824)

Autorizzazione al comune di Cesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Cesa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.526.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(825)

Autorizzazione al comune di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Cave (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.661.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(827)

Autorizzazione al comune di Casanova Lerrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Casanova Lerrone (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 812.563, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(828)

Autorizzazione al comune di Campagnano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Campagnano di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.027.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(829)

Autorizzazione al comune di Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.139.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(830)

Autorizzazione al comune di Capannoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Capannoli (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.385.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(831)

Autorizzazione al comune di Scisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Scisciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.164.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(832)

Autorizzazione al comune di Casale Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Casale Marittimo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 9.196.776, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(833)

Autorizzazione al comune di Missanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Missanello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.171.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(779)

Autorizzazione al comune di Nemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Nemoli (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.875.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(780)

Autorizzazione al comune di Noepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Noepoli (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.594.231, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(781)

Autorizzazione al comune di Oppido Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Oppido Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.693.736, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(782)

Autorizzazione al comune di Pietragalla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Pietragalla (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.571.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(783)

Autorizzazione al comune di Pietrapertosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Pietrapertosa (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 20.914.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(784)

Autorizzazione al comune di Ripacandida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Ripacandida (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.597.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(785)

Autorizzazione al comune di Rivello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Rivello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.023.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(786)

Autorizzazione al comune di Savoia di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Savoia di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.902.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(787)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1968, la provincia di Ascoli Piceno viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 65.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 303 della *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1968.

(788)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 4: mod. 241 D.P. — Data: 11 maggio 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Padova — Intestazione: Guerzoni Ida nata il 2 dicembre 1890 in Piazzola S/ Brenta (Padova) — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 8700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 gennaio 1968

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(748)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Corso dei cambi del 26 gennaio 1968 presso le sottoelencate Borse valori

Valute:

Bologna: $ USA 624,95; $ Can. 575,80; Fr. Sv. 143,71; Kr. D. 83,78; Kr. N. 87,49; Kr. Sv. 121,05; Fol. 173,40; Fr. B. 12,57; Franco Francese 126,87; Lst. 1.506; Dm. occ. 156,18; Scell. Aust. 24,14; Escudo Port. 21,88; Peseta Sp. 8,97.

Firenze: $ USA 624,92; $ Can. 575,75; Fr. Sv. 143,70; Kr. D. 83,78; Kr. N. 87,49; Kr. Sv. 121,02; Fol. 173,40; Fr. B. 12,58; Franco Francese 127,02; Lst. 1.506,05; Dm. occ. 156,23; Scell. Aust. 24,15; Escudo Port. 21,88; Peseta Sp. 8,97.

Media dei titoli del 26 gennaio 1968

Rettifica della media dei seguenti titoli:

Redimibile 3,50 % (Ricostruzione) 1946 . . .	da 82,90	a 82,875
» 5 % (») 1947 . . .	» 92,275	» 98,275
Prestito Riforma Fondiaria (5 % Redimibile)	» 96,275	» 96,30
Certificati di Credito del Tesoro 5 % 1976 . .	» 98,625	» 98,575
» » » 5,50 % 1976 .	» 99,25	» 99,275
» » » 5 % 1977 . .	» 98,675	» 98,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

Corso dei cambi del 30 gennaio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,90	624,90	624,83	624,85	—	624,90	624,83	624,90	624,88
$ Can.	575,05	575,45	575,50	575,30	574,55	—	575,40	575,30	575,05	575,60
Fr. Sv.	143,69	143,66	143,68	143,64	143,60	—	143,63	143,64	143,69	143,67
Kr. D.	83,76	83,74	83,72	83,73	83,75	—	83,73	83,73	83,76	83,73
Kr. N.	87,49	87,49	87,46	87,485	87,45	—	87,48	87,485	87,49	87,48
Kr. Sv.	121,05	121,05	121,05	121,04	121,10	—	121,04	121,04	121,05	121,05
Fol.	173,34	173,20	173,18	173,185	173,40	—	173,19	173,185	173,34	173,20
Fr. B.	12,58	12,581	12,5875	12,58	12,5725	—	12,5810	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,14	127,09	127,14	127,085	127,05	—	127,09	127,085	127,14	127,10
Lst.	1506,35	1506,75	1506,80	1506,65	1506,125	—	1506,60	1506,65	1506,35	1506,70
Dm. occ.	156,21	156,15	156,17	156,12	156,10	—	156,15	156,12	156,21	156,14
Scell. Austr.	24,14	24,14	24,14	24,1375	24,10	—	24,13875	24,1375	24,14	24,14
Escudo Port.	21,87	21,97	21,90	21,875	21,90	—	21,8825	21,875	21,87	21,87
Peseta Sp.	8,97	8,98	8,99	8,975	8,95	—	8,9710	8,975	8,97	8,97

Media dei titoli del 30 gennaio 1968

Rendita 5 % 1935	106,30
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	98,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 gennaio 1968

1 Dollaro USA	624,865
1 Dollaro canadese	575,35
1 Franco svizzero	143,635
1 Corona danese	83,73
1 Corona norvegese	87,482
1 Corona svedese	121,04
1 Fiorino olandese	173,187
1 Franco belga	12,58
1 Franco francese	127,087
1 Lira sterlina	1506,625
1 Marco germanico	156,135
1 Scellino austriaco	24,138
1 Escudo Port.	21,879
1 Peseta Sp.	8,973

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Corso dei cambi del 31 gennaio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,55	624,70	624,59	624,60	—	624,60	624,59	624,83	624,60
$ Can.	575,30	574,45	574,50	574,55	574,55	—	574,55	574,55	575,30	575 —
Fr. Sv.	143,64	143,59	143,595	143,585	143,50	—	143,58	143,585	143,64	143,60
Kr. D.	83,73	83,72	83,74	83,69	83,65	—	83,68	83,69	83,73.	83,70
Kr. N.	87,48	87,47	87,46	87,45	87,45	—	87,44	87,45	87,49	87,45
Kr. Sv.	121,04	121,03	121,05	121,01	121 —	—	121,02	121,01	121,04	121 —
Fol.	173,18	173,13	173,20	173,15	173,10	—	173,22	173,15	173,18	173,12
Fr. B.	12,58	12,582	12,59	12,58375	12,5725	—	12,585	12,58375	12,58	12,58
Franco francese	127,08	127,01	127,05	127,035	126,95	—	127 —	127,035	127,08	127,05
Lst.	1506,65	1506,40	1506,75	1506,55	1506,125	—	1506,45	1506,55	1506,65	1506,50
Dm. occ.	156,12	155,97	156,03	156 —	155,95	—	156,10	156 —	156,12	156 —
Scell. Austr.	24,13	24,14	24,13	24,1275	24,10	—	24,128	24,1275	24,13	24,13
Escudo Port.	21,87	21,86	21,90	21,875	21,90	—	21,84	21,875	21,87	21,87
Peseta Sp.	8,97	8,97	8,98	8,9625	8,95	—	8,955	8,9625	8,97	8,97

Media dei titoli del 31 gennaio 1968

Rendita 5 % 1935	106,15
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	98,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 gennaio 1968

1 Dollaro USA	624,595
1 Dollaro canadese	574,55
1 Franco svizzero	143,582
1 Corona danese	83,685
1 Corona norvegese	87,445
1 Corona svedese	121,015
1 Fiorino olandese	173,185
1 Franco belga	12,584
1 Franco francese	127,017
1 Lira sterlina	1506,50
1 Marco germanico	156,05
1 Scellino austriaco	24,128
1 Escudo Port.	21,857
1 Peseta Sp.	8,964

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale « Ugo Betti », di Fermo (Ascoli Piceno), ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Ascoli Piceno n. 1229 - Div. V del 2 maggio 1967 la cassa scolastica della scuola media statale « Ugo Betti » di Fermo, è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 200.000 in buoni del tesoro allo scopo di costituire con la rendita di essi un premio di studio annuale da conferire ad un alunno meritevole della scuola. Detto premio di studio viene intitolato alla memoria del « Prof. Lucio Lanciotti ».

(733)

Autorizzazione alla scuola media statale « Luca Valenzano », di Tortona (Alessandria), ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Alessandria n. 51481/1/14 13/Div. III del 6 dicembre 1967, la cassa scolastica della scuola media « Luca Valenzano » di Tortona, è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.500.000 in buoni del tesoro per il conferimento di borse di studio ad alunni meritevoli della scuola, da intitolarsi a « Livio Lanzavecchia ».

(734)

Autorizzazione alla fondazione R.U.I. (Residenza universitaria internazionale », con sede in Roma, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Roma n. 10505/Gab. del 15 settembre 1967, la fondazione R.U.I. (Residenza universitaria internazionale), con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sen. dott. Alessandro Gerini, costituita da un terreno di ha. 3.96.00 sito in Velletri, località « La Faiola ».

(694)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante n. 10 al piano regolatore generale del comune di Bergamo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1968, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 125, è stata approvata la variante n. 10 al piano regolatore generale del comune di Bergamo per la zona di Colognola.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata, negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(663)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per la ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte per il nuovo edificio delle facoltà umanistiche dell'Università degli studi di Torino.

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto lo schema di bando di concorso nazionale per la ideazione e realizzazione di un'opera d'arte per l'edificio di cui in epigrafe, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Torino nell'adunanza del 27 ottobre 1967,

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Torino bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per la ideazione e realizzazione dell'opera d'arte appresso indicata.

L'opera, da eseguirsi in bronzo o materiale metallico che dia le dovute garanzie di durata, resistenza ed inalterabilità nel tempo, dovrà realizzare una scultura a tutto tondo raffigurante il prof. Luigi Einaudi, la cui figura intera dovrà essere ingrandita di una volta e mezzo rispetto alla realtà, ed il basamento relativo, di altezza compresa fra cm. 100 e cm. 120 nello stesso materiale della statua.

Il bozzetto, a tutto tondo, dovrà essere eseguito nel rapporto 1:5 ed in materiale a scelta dell'artista, e dovrà anche comprendere il relativo basamento.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare tutti gli artisti nazionali senza alcuna altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere con un solo bozzetto, nelle dimensioni specificate nel precedente art. 1; ciascun bozzetto, firmato dall'artista stesso, dovrà recare ben visibile la seguente iscrizione:

« *Concorso per la ideazione e realizzazione di opera d'arte per la nuova sede delle facoltà umanistiche dell'Università degli studi di Torino* ».

Insieme con il bozzetto, l'artista dovrà far pervenire all'Università degli studi di Torino (Ufficio protocollo), via Verdi n. 8, entro il termine di cui al successivo art. 4:

a) l'indicazione del prezzo (prezzo che comunque non dovrà superare l'importo complessivo di L. 18.000.000 - diciottomilioni), per il quale l'artista stesso è disposto ad eseguire l'opera;

b) la dichiarazione esplicita che è stata presa esatta cognizione di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando, ai sensi del successivo articolo 8; in detta dichiarazione si dovrà altresì affermare di aver preso cognizione in loco dell'ambiente in cui dovrà essere eseguita l'opera e che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nella lettera d'impegno.

L'indicazione e la dichiarazione di cui sopra dovranno essere redatte in carta legale da L. 400 contenute in una busta unica firmata e sigillata sui lembi di chiusura, sulla quale sia stato riprodotto a tutte lettere la seguente dicitura:

« *Concorso per la ideazione e realizzazione di opera d'arte per la nuova sede delle facoltà umanistiche dell'Università degli studi di Torino* ».

Se più concorrenti firmano il bozzetto dell'opera artistica, essi dovranno nominare l'artista rappresentante del gruppo e autorizzarlo con apposita dichiarazione a rappresentarli ad ogni effetto presso questa Università.

L'artista può richiedere di persona o per iscritto la documentazione necessaria per poter partecipare al presente concorso (fotografie e disegni), rivolgendosi direttamente all'Ufficio tecnico dell'Università, via Po n. 17, Torino.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, all'Università degli studi di Torino, Ufficio protocollo, via Giuseppe Verdi n. 8, entro e non oltre le ore 12 del cinquantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto, trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza l'Università di Torino non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le disposizioni della legge n. 717 del 29 luglio 1949 modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici, ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

All'autore dell'elaborato dichiarato vincitore, verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8, il compenso richiesto per l'esecuzione dell'opera che, come detto al precedente art. 3, non dovrà superare l'importo di L. 18.000.000.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora la commissione giudicatrice non ritenga meritevoli di approvazione i bozzetti presentati oppure nel caso di mancata partecipazione di artisti al concorso, la commissione stessa affiderà l'esecuzione dell'opera ad uno scultore di sua scelta.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti saranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

L'amministrazione non risponderà dei bozzetti non ritirati entro la data prefissata.

Quello prescelto rimarrà invece di proprietà dell'amministrazione universitaria.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto dall'art. 2 del presente bando di concorso unitamente alla lettera d'impegno firmata e datata.

All'artista sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera d'impegno che è allegata al presente bando.

Dalla data della su citata lettera d'impegno decorrerà il termine in essa fissato per dare ultimata l'opera stessa.

Art. 9.

La partecipazione al presente concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, addì 15 novembre 1967

Il rettore: ALLARA

(12710)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli riservato al personale in servizio presso la Cassa per la formazione della proprietà contadina

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
NELLA QUALITÀ DI
PRESIDENTE DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

Vista la legge 26 maggio 1965 n. 590 ed in particolare l'art. 30 che ha autorizzato la Cassa per la formazione della proprietà contadina ad assumere personale entro il limite di cinquanta unità, comprese quelle in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge stessa;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento della Cassa;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1967, recante norme per la disciplina giuridica ed economica del personale della Cassa;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del citato decreto 20 aprile 1967 contenenti disposizioni transitorie per la copertura dei posti disponibili mediante concorsi per titoli tra il personale che alla data del 20 aprile 1967 si trovi in servizio presso la Cassa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1954, n. 368 contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la deliberazione in data 20 ottobre 1967 del comitato amministrativo della Cassa recante l'autorizzazione ad espletare i concorsi previsti dagli articoli 25 e 26 del decreto ministeriale 20 aprile 1967 ed a nominare la relativa commissione esaminatrice;

Ritenuta la necessità di espletare detti concorsi entro il termine del 20 aprile 1968 fissato dall'art. 25 del decreto ministeriale 20 aprile 1967;

Determina:

di indire i concorsi per titoli per il conferimento dei seguenti posti disponibili:

Carriera direttiva

(Personale amministrativo e tecnico - ruolo ad esaurimento)

	Numero dei posti
Direttore di divisione - Ispettore capo	2
Direttore di sezione - Ispettore superiore	2
Consigliere di 1ª classe - Ispettore principale Consigliere di 2ª classe - Ispettore Consigliere di 3ª classe - Ispettore aggiunto	2
Totale	6

Carriera di concetto

(Ruolo del personale contabile e tecnico)

Segretario contabile principale - Esperto tecnico principale	2
I Segretario contabile - I Esperto tecnico	5
Segretario contabile - Esperto tecnico Segretario contabile aggiunto - Esperto tecnico aggiunto Vice segretario contabile - Vice esperto tecnico	11
Totale	18

Carriera esecutiva

(Ruolo del personale esecutivo)

Archivista capo	3
I Archivista	6
Archivista Applicato Applicato aggiunto	14
Totale	23

Art. 1.

Detti concorsi verranno espletati da apposita commissione istituita con le modalità indicate nell'art. 28 del decreto ministeriale 20 aprile 1967.

Art. 2.

Ai concorsi può partecipare esclusivamente il personale che alla data del 20 aprile 1967 prestava effettivo servizio presso la Cassa.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi gli aspiranti devono:

a) essere in possesso del titolo di studio e precisamente: per la carriera direttiva ruolo amministrativo la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economiche marittime o della laurea in scienze coloniali rilasciata dall'Istituto universitario orientale di Napoli, per il ruolo tecnico la laurea in scienze agrarie; per la carriera di concetto, ruolo contabile, diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale o di ragioniere e perito commerciale e di geometra o di segretario d'azienda o di contabile d'azienda; ruolo tecnico diploma di perito agrario o di perito tecnico industriale sezione mineraria; per la carriera esecutiva diploma d'istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

Nei confronti del personale che, alla data del 20 aprile 1967, eserciti presso la cassa da almeno quattro anni funzioni parificabili a quelle proprie delle qualifiche cui appartengono i posti da conferire si prescinde dal possesso del titolo di studio ad eccezione dei concorsi relativi al conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche della carriera direttiva per i quali è comunque richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) essere cittadini italiani;

c) essere fisicamente idonei all'impiego;

d) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

e) aver sempre tenuto buona condotta;

f) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

Per l'ammissione ai concorsi suddetti si prescinde dal limite massimo di età.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 4.

Per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche superiori alle iniziali di ciascuna carriera, oltre ai requisiti indicati nel precedente art. 3 occorre che l'aspirante abbia svolto presso la Cassa, alla data del 20 aprile 1967, un periodo di effettivo servizio con esercizio di funzioni parificabili a quelle della carriera cui appartengono i posti da coprire.

Ai fini della determinazione di detto periodo viene anche computato il servizio eventualmente prestato in qualità di dipendente civile, presso le amministrazioni dello Stato o presso altri enti pubblici, nonchè il periodo di attività professionale svolto posteriormente al conseguimento del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera ed anteriormente all'assunzione presso la Cassa.

Il personale interessato dovrà dimostrare il servizio eventualmente prestato quale dipendente civile presso le amministrazioni dello Stato o presso gli altri enti pubblici mediante apposito attestato rilasciato da parte dell'amministrazione statale o dell'ente pubblico, il periodo di attività professionale mediante apposito certificato di iscrizione all'ordine professionale.

Il periodo di effettivo servizio prestato presso la Cassa o presso le Amministrazioni dello Stato è valutato per intero; quello svolto presso altri enti pubblici ed il periodo di attività professionale sono valutati per la metà. Non è consentito per lo stesso periodo di tempo il cumulo di attività o servizi diversi.

I periodi di servizio valutabili ai sensi del primo comma del presente articolo sono quelli indicati nell'art. 26 del decreto ministeriale 20 aprile 1967.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata di lire 400, dovranno pervenire alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, via Palestro 81, Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) l'indicazione della carriera e della qualifica nelle quali ritengono di poter essere inquadrati;

5) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) il preciso indirizzo al quale la Cassa dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio.

Art. 6.

Espletato il concorso la commissione esaminatrice formerà la graduatoria per ciascuna carriera e qualifica.

Detta graduatoria verrà sottoposta all'approvazione del Ministro-Presidente previa deliberazione del comitato amministrativo della Cassa.

Art. 7.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire alla Cassa entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sotto elencati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciati dalle competenti autorità militari. Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva. I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria, presenteranno certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente. I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto; qualora non siano stati ancora sottoposti a giudizio dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnato alla leva di mare, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di 3 mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

Per quanto riguarda i documenti indicati ai numeri 1, 2 e 6 dell'art. 7 del presente bando gli aspiranti potranno fare riferimento a quelli eventualmente presentati a suo tempo alla Cassa.

Art. 8.

Coloro i quali risulteranno vincitori saranno nominati in ruolo con provvedimento del Ministro-Presidente e saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 9.

Ai vincitori nominati in ruolo verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalla tabella *B* allegata al decreto ministeriale 20 aprile 1967. Qualora il trattamento economico in atto fruito risulti più vantaggioso di quello annesso alla qualifica conseguita, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale da riassorbire con i successivi aumenti di stipendio per scatti, promozioni, passaggi di carriera.

Roma, addì 15 dicembre 1967

Il Ministro-Presidente: RESTIVO

(13498)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per esami a trentasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1967, registro n. 2, foglio n. 307, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso per esami a trentasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 15 novembre 1966;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1967, registro n. 3, foglio n. 36, con il quale i proff. Gustavo Minervini e Luigi De Rosa, dimissionari, sono stati sostituiti dai proff. Carmelo Carboni e Giuseppe Mirabelli, liberi docenti rispettivamente di diritto costituzionale e di istituzioni di diritto privato nell'Università di Roma;

Considerato che il prof. Giuseppe Mirabelli, trovandosi nell'impossibilità di continuare a far parte della suddetta commissione, ha declinato l'incarico con lettera in data 18 dicembre 1967;

Vista la comunicazione n. 8444 in data 27 dicembre 1967 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato, in sostituzione del predetto prof. Mirabelli, il prof. Tommaso Mancini, libero docente di diritto civile nell'Università di Roma;

Decreta:

Il prof. Tommaso Mancini, libero docente di diritto civile nell'Università di Roma, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso per esami a trentasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 15 novembre 1966, in sostituzione del prof. Giuseppe Mirabelli, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1968

Il Ministro: CORONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1968
Registro n. 1, foglio n. 26

(812)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1967, registro n. 7 Sanità, foglio n. 94, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 31 agosto 1967, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le domande di partecipazione al concorso suddetto ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, è composta come segue:

Severini prof. dott. Ugo, consigliere di Stato, presidente;

Cavallini prof. Doriano, ordinario (ex coeff. 970) di chimica biologica nella facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Roma;

Ballio prof. Alessandro, straordinario (ex coeff. 580) di chimica delle sostanze naturali nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Napoli;

Marini Bettolo Marconi prof. Giovanni Battista, capo dei laboratori (ex coeff. 900) e direttore dell'Istituto superiore di sanità f.f.;

Pocchiari prof. Francesco, primo ricercatore (ex coefficiente 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Lolli prof. Natale, docente di lingua spagnola nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Siliprandi prof. Noris, ordinario (ex coeff. 970) di chimica biologica nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Padova, membro supplente;

Tentori prof. Leonardo, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità, membro supplente.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Leonardo Toti, consigliere di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 80.000 graverà sul cap. 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 - Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti addì 15 *dicembre* 1967
Registro n. 11 *San., foglio n.* 240

(463)

Nomina della commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1967, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1967, registro n. 7 Sanità, foglio n. 183, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alla premesse è composta come segue:

Sellerio prof. dott. ing. Ugo, capo dei laboratori di ingegneria sanitaria (ex coeff. 900) dell'Istituto superiore di sanità, presidente;

Venturini prof. Gianluigi, ordinario di macchine a fluido e laboratorio presso l'Istituto tecnico industriale « Galilei » di Roma;

Crescenti prof. Francesco, ordinario di fisica e laboratorio presso l'Istituto tecnico industriale « Fermi » di Roma;

Ugolini prof. ing. Francesco, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria predetti;

Zanchi dott. ing. Franco, ricercatore aggiunto (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria predetti.

Sono nominati membri supplenti:

Josca prof. Roberto, ordinario di meccanica e macchine a fluido presso l'Istituto tecnico industriale « Feltrinelli » di Milano;

Gavinelli prof.ssa Anna, ordinaria di fisica e laboratorio presso l'Istituto tecnico industriale « Galilei » di Roma;

Nicoli dott ing. Marcello, ricercatore aggiunto (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria predetti.

Esercita le funzioni di segretario il rag. Arnaldo Cannarsa, consigliere di 2ª classe (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

La spesa presuntiva di L. 40.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 - Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1968
Registro n. 1, *foglio n.* 27

(746)

MINISTERO DELLA SANITA

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di chimico di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei chimici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 2 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1967 registro n. 3, foglio n. 258, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 13 aprile 1967, con cui è stato bandito un concorso per esami a cinque posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Vista la nota n. 512/S.G. del 12 giugno 1967, con la quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato il consigliere di Stato dott. Carlo Anelli quale presidente della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esami a cinque posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità, citata in premessa, è formata come segue:

Presidente:

Anelli dott. Carlo, consigliere di Stato.

Membri:

Tappi prof. Guido, docente in chimica generale e tecnica farmaceutica presso l'Università di Torino;

Giuliano prof. Raffaele, ordinario di chimica farmaceutica e tossicologica presso l'Università di Roma;

Martelli dott. Armando Remo, chimico capo del Ministero della sanità;

Messina dott.ssa Sebastiana, chimico capo del Ministero della sanità.

La dott.ssa Anna Paola Lotti, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

Inoltre, sono aggregati alla commissione predetta, in qualità di membri aggiunti:

Ferri, prof. Alfonso, per le lingue inglese e tedesco;

Cicchitelli prof.ssa Maria, per le lingue francese e spagnola.

Art. 2.

Ai componenti della commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

La spesa presuntiva di L. 1.000.000 graverà sul capitolo 1063 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1967
Registro n. 11, *foglio n.* 161

(441)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di due membri aggiunti per le prove facoltative di lingue estere, francese, inglese e tedesco, nel pubblico concorso per esami e per titoli a quaranta posti di infermiere in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1967, n. 7294, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1967, registro n. 51 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 108, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli, a quaranta posti di infermiere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la proprio deliberazione n. 138/P.2.1.1. in data 7 novembre 1967, relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Considerato che alcuni candidati ammessi alla prova orale hanno chiesto di sostenere le prove facoltative di lingue estere;

Delibera:

L'ispettore capo Margio dott. Alberto e l'ispettore principale De Luca Manin sono nominati membri aggiunti della commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere, il primo per il francese e l'inglese ed il secondo per il tedesco.

Roma, addì 15 gennaio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(813)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a sette posti di procuratore aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato.

Nella dispensa n. 7, del 1°-31 luglio 1967 del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato del 5 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1967, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 149, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a sette posti di procuratore aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 15 aprile 1966.

(875)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a nove posti di applicato aggiunto in prova presso l'Avvocatura dello Stato.

Nella dispensa n. 7, del 1°-31 luglio 1967 del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato dell'8 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1967, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 356, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a nove posti di applicato aggiunto in prova presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 21 aprile 1966.

(876)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Sede della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10404 in data 13 novemrbe 1967, con il quale fu costituita la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Nocera Inferiore vacante al 30 novembre 1966, e con il quale fu fissata in Salerno la sede dei lavori della commissione predetta;

Considerata l'opportunità di fissare la sede della commissione presso l'istituto d'igiene dell'Università degli studi di Napoli, per l'espletamento delle prove pratiche del concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La sede della commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è fissata presso l'istituto d'igiene dell'Università degli studi di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Salerno e del comune di Nocera Inferiore.

Salerno, addì 15 gennaio 1968

Il medico provinciale: GALLO

(630)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.